

**Confronto ricavi attesi
e ricavi reali 2003-2008**

**Nuova tariffa media
2009-2032**



ALLEGATO F

**LA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA
DEI SERVIZI DI PUBBLICA
FOGNATURA E DEPURAZIONE
DA PARTE DI UTENTI
NON ALLACCIATI
AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE
31 luglio 2006**

**LA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA DEI
SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA E
DEPURAZIONE DA PARTE DI UTENTI NON
ALLACCIATI AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

ROMA, 31 LUGLIO 2006

INDICE

1 – PREMESSE	1
2 – CRONOLOGIA DEGLI ATTI.....	2
3 – CHI DEVE PAGARE.....	5
4 – COME DEVONO ESSERE GESTITE LE SOMME PAGATE.....	6
5 – GLI ATTI CONVENZIONALI A.ATO2/ACEA ATO2	7
6 – COME SI È OPERATO FINO AD OGGI NELL’ ATO2.....	8
7 – COME SI INTENDE OPERARE NEL FUTURO	12
ALLEGATI	13

1 – Premesse

La questione della corresponsione della tariffa dei servizi di pubblica fognatura e di depurazione da parte di utenti non allacciati ad impianti di depurazione ha due aspetti che devono essere esaminati.

Ovvero, occorre definire:

- se la tariffa, a fronte di un servizio non fornito, debba essere pagata e da chi;
- come e da chi debbano essere gestite le entrate dovute ad incassi tariffari per servizi non corrisposti.

Nei prossimi paragrafi si dà una risposta ai suddetti quesiti partendo dall'analisi della cronologia degli atti normativi e degli atti convenzionali tra A. ATO 2 e Acea ATO 2 S.p.A., dalla descrizione di come si è operato fino ad oggi definendo le procedure che si intendono applicare nel futuro.

Gli allegati alla presente relazione comprendono sia i documenti richiamati nella relazione stessa (TAB. 1 – 2 – 3 e gli allegati da A ad L) sia l'allegato 1 “Stato delle conoscenze sugli scarichi non a norma” che seppure non richiamato nella presente relazione è strettamente pertinente ad essa.

2 – Cronologia degli atti

L'art. 16 della Legge n. 319 del 10 Maggio 1976 (Allegato A), così come modificato dal D.L. n. 38 del 28 febbraio 1981 poi convertito in legge con ulteriori modifiche con Legge n. 153 del 23 aprile 1981, introdusse il pagamento a carico degli utenti di un canone per i servizi di fognatura e depurazione.

Il comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 prima delle successive modifiche (Allegato B) introdusse l'obbligo di pagamento del canone di fognatura e depurazione anche per gli utenti non allacciati e la destinazione dei relativi proventi in un apposito fondo vincolato destinato alla costruzione e gestione degli impianti di depurazione.

La Finanziaria del 1999, più precisamente il comma 28 dell'art 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Allegato C), specificò che quanto dovuto per fognatura e depurazione dovesse intendersi come un corrispettivo tariffario per la fornitura di un servizio (pertanto da allora su di essa è stata applicata l'IVA) e non più come un canone.

Da quel momento nacquero numerosi contenziosi da parte di utenti che, non allacciati a fognatura o depurazione, si rifiutarono di versare la tariffa (per antonomasia un corrispettivo a fronte di un servizio) proprio per l'assenza del servizio.

Il Ministero delle Finanze con circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 (Allegato D), chiarendo alcuni aspetti della normativa, stabilì che la tariffa di depurazione era dovuta, senza fornitura del relativo servizio, solo per coloro che erano allacciati alla fognatura.

La legge n. 179 del 31 luglio 2002 modificò l'art. 14 della Legge 36/94 (Allegato E) cambiando i disposti relativi al fondo vincolato, ed in particolare specificando che il fondo vincolato era a disposizione del gestore del servizio idrico integrato per l'attuazione del Piano d'Ambito (generando così delle perplessità rispetto a quanto precedentemente e più semplicemente esplicitato).

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio rispondendo (Allegato F) ad un quesito posto dall'ATO 4 Alto Valdarno in data 11 giugno 2003 affermò che il fondo vincolato dovesse essere intestato all'Autorità d'Ambito e che i proventi dovessero essere spesi, sotto il controllo dell'Autorità stessa, dal soggetto gestore, per costruire in primis i depuratori mancanti.

La Corte suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 96 del 4 gennaio 2005 (Allegato G) affermò che *“Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dell'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza.”*

Questa sentenza generò un dubbio, ovvero se:

- gli utenti non allacciati ad una fognatura comunale ma dotati di un sistema di smaltimento autonomo legittimo e comunque oneroso dovessero pagare la tariffa di fognatura e depurazione, pagando quindi due volte per lo stesso servizio;
- l'Autorità d'Ambito e/o il gestore dovessero costruire fogne e depuratori per collettare tutti i cittadini dell'ATO, e quindi anche le case sparse più isolate, rinunciando alla possibilità di dotare queste ultime di sistemi autonomi, indubbiamente in questo caso più efficienti.

La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza n. 14314 del 7 luglio 2005 (Allegato H) impose ad un Comune di restituire le somme già riscosse dai cittadini per il servizio di depurazione, proprio per l'assenza sia di un impianto di depurazione sia di un fondo vincolato nel bilancio comunale.

Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con lettera prot. GAB/2005/7756/B01 del 15 settembre 2005 indirizzato alla Federutility (Allegato I) affermò che “...l'obbligo di corresponsione della quota di tariffa per la depurazione dovuta ai sensi dell'articolo 14 della legge 36/94...” sussiste “...sempre e comunque a condizione che vi sia l'allaccio a pubblica fognatura”. Allo stesso tempo confermò, richiamando in particolare quanto già esposto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177 del 5 ottobre 2000, l'obbligatorietà al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione per tutti gli utenti allacciati alla fognatura anche se sprovvista o carente di impianti di depurazione.

Lo stesso documento dà delle indicazioni sulla destinazione dei proventi da tariffa di fognatura e depurazione per quelle realtà ove esiste l'allaccio alla fognatura ma è assente o carente l'impianto centralizzato di depurazione. In particolare viene ribadito che i proventi suddetti devono essere raccolti in un fondo vincolato messo a disposizione del gestore per la realizzazione degli interventi, come previsto dall'art. 14 della Legge 36/94 modificato dall'art. 28 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002, e che l'Autorità d'Ambito oltre ad essere intestataria del fondo deve individuare gli interventi stessi e controllarne la realizzazione.

Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche ⁽¹⁾ nella “Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – anno 2004” (dicembre 2005) (Allegato L) ha riaffermato il proprio parere secondo cui *condicio sine qua non* per il pagamento della tariffa in questione debba essere almeno l'allaccio alla pubblica fognatura, impegnandosi ad approfondire la questione per chiarirne i vari aspetti in maniera definitiva.

Il Comitato “*non si è espresso sulla problematica se detto fondo debba o meno essere vincolato a realizzare gli interventi fognari e depurativi previsti dal Piano d'Ambito a servizio proprio della zona in cui gli utenti sono sforniti di questa aliquota del S.I.I. e si ritiene che nell'immediato futuro si impegnerà al dovuto approfondimento della problematica*”.

Infine il comma 1 dell'art. 155 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recita: “*Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il*

⁽¹⁾ Oggi “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti” (D.Lgs. 152/06).

gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, in un fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito", dando chiarezza a buona parte dei dubbi prima descritti.

3 – Chi deve pagare

Sulla base dell'escursus del paragrafo precedente ed in particolare sulla base quanto affermato dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (organismo avente competenza in materia di tariffe idriche) e di quanto ribadito nel Decreto Legislativo 152/06 risulta chiaro che: tutti gli utenti collegati ad una fognatura pubblica senza servizio di depurazione o con servizio di depurazione carente devono pagare al Gestore del servizio idrico integrato la quota di tariffa relativa a fognatura e depurazione.

In altre parole sono esclusi dal pagamento della quota parte di tariffa idrica relativa alla fognatura ed alla depurazione solo gli utenti che colleghino e depurano i propri liquami con sistemi alternativi che non fanno capo al Servizio Idrico Integrato (case isolate o consorzi).

Il fatto se codesti sistemi alternativi rispettano o meno le norme in vigore esula dalla presente trattazione.

4 – Come devono essere gestite le somme pagate

Le somme incassate dal gestore per il servizio di depurazione da parte degli utenti collegati alla fognatura ma non collegati ad un impianto di depurazione o collegati ad un impianto di depurazione insufficiente non contribuiscono a formare l'incasso del gestore, calcolato dal D.M. 1° agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

Queste somme devono infatti confluire in un fondo a disposizione del gestore per realizzare opere fognarie ed impianti di depurazione.

Il D. Lgs. 152/06 attribuisce definitivamente all'Autorità d'Ambito la titolarità del fondo vincolato eliminando ogni dubbio a riguardo.

5 – Gli atti convenzionali A.Ato2/Acea Ato2

La Convenzione di Gestione del S.I.I. sottoscritta il 6 agosto 2002 riprendeva quanto disposto dalla Legge 36/94.

All'art. 15 della Convenzione:

“ In attuazione del comma 1, dell'articolo 14, della L. 36/94, gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, riscossi dal Gestore, dovuti dall'utenza in assenza dei rispettivi servizi, sono versati dal Gestore, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del Disciplinare Tecnico, nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione che sarà a tale scopo costituito dall'Autorità di Ambito”.

Ed al capitolo 15 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione:

“I versamenti al fondo vincolato di cui all'art. 14, I comma, della L. n° 36/94, come si è già riferito al punto 12.4, vengono effettuati dal Gestore con la stessa cadenza di riscossione della tariffa e quindi almeno semestralmente. Dal momento della disponibilità il Gestore non potrà accreditare il dovuto oltre il trentesimo giorno. Eventuali ritardi saranno soggetti ai tassi bancari. Provvederà l'Autorità d'Ambito a convenzionarsi preventivamente con Istituto Bancario di sua scelta.

Tali fondi sono destinati alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di depurazione, provvedendosi alla gestione degli impianti esistenti tramite i proventi da tariffa, i fondi in discussione sono esclusivamente destinati alla realizzazione di nuovi impianti. Gli interventi saranno coerenti con il piano tariffario di cui al Piano d'Ambito e ovviamente i capitali non saranno soggetti al tasso di redditività. La verifica triennale della tariffa dovrà tenere anche conto degli effettivi proventi realizzati in forza del presente punto e ipotizzare la più attendibile previsione”.

Quindi rispetto a quanto definito nei paragrafi 2 e 3 l'unica necessità è di interpretazione dei disposti convenzionali riguardo al suddetto art. 15 della Convenzione: la frase *“in assenza dei rispettivi servizi”* deve essere interpretata come *“in assenza del servizio di depurazione”*.

6 – Come si è operato fino ad oggi nell' Ato2

Durante la stesura dei documenti allegati alla Convenzione non erano note le utenze che pur pagando la tariffa per la fognatura e depurazione non erano collegate a quest'ultimo servizio.

Per questa carenza informativa l'intero ammontare dei ricavi, compreso quindi l'intero incasso previsto dai proventi della tariffa di fognatura e depurazione, fu posto pari a quanto riconoscibile al Gestore ovvero pari alla somma delle spese dovute ai costi operativi ed agli investimenti.

Così facendo si ottenne il risultato che in previsione il gestore non incassasse niente oltre alle somme dovute e previste dal metodo normalizzato.

Ciò nell'ipotesi, da verificare in corso d'opera, che quanto il gestore avesse incassato per la depurazione da utenti sprovvisti di questo servizio fosse comunque investito in opere per fognatura e depurazione, pur nei limiti dell'ammontare degli investimenti previsti in Convenzione.

Per far ciò è stato necessario determinare dal data base delle utenze di Acea ATO 2 S.p.A. quali fossero le utenze che pur pagando la tariffa della depurazione non risultavano collegate a quest'ultima.

Tale attività ha riguardato in primo luogo il Comune di Roma.

Dal 2003 Acea Ato 2 S.p.A. ha avviato una collaborazione con LaboratoRI S.p.A. per la verifica della localizzazione degli scarichi di pubblica fognatura attivi nel Comune di Roma.

La campagna di localizzazione è stata suddivisa in due fasi: la prima ha riguardato il lavoro sul campo, ovvero i sopralluoghi, l'individuazione e la georeferenziazione dello scarico; la seconda fase è consistita nell'elaborazione dei dati, nella strutturazione della scheda dello scarico, nella verifica e nella modifica dei dati delle schede catasto.

Tale attività è stata iniziata nell' aprile 2003 e terminata nel febbraio 2004.

Sempre nel 2003, in collaborazione con LaboratoRI S.p.A., Acea Ato 2 S.p.A. ha sviluppato una metodologia per la caratterizzazione quali-quantitativa dei liquami scaricati.

Tale metodologia nel corso del 2004 e 2005 è stata applicata a tutti gli scarichi censiti nel Comune di Roma.

Lo scopo di tale lavoro è stato quello di definire il bacino di utenza di ogni scarico non a norma rilevato e quindi individuare la popolazione residente gravante su di esso.

L'approccio metodologico adottato è stato quello riportato nella figura seguente (estratto da Acea ATO 2 S.p.A.- LaboratoRI S.p.A. - Rilievo e caratterizzazione degli scarichi non a norma delle pubbliche fognature - Attività 2004).



Per quanto riguarda lo studio della popolazione residente è stato definito il bacino drenante per ogni scarico, analizzando e verificando la morfologia della rete fognaria collegata ad esso; quindi è stata fatta una sovrapposizione del bacino individuato con il poligono delle sezioni censuarie ISTAT, ricavando la popolazione ricadente nel bacino di utenza dello scarico considerando il dato di popolazione CEU2001 relativo alle sezioni censuarie interessate.

La caratterizzazione quali-quantitativa degli scarichi è consistita nell' avvio di un'attività di monitoraggio delle portate e dei parametri principali.

L'attività di monitoraggio quali-quantitativa è stata supportata anche da ulteriori indagini sulle caratteristiche idrauliche dei manufatti della rete.

Quindi per ogni scarico sono stati ricavati, tramite le misurazioni effettuate, la portata media e i carichi inquinanti caratteristici.

Considerando i seguenti dati caratteristici di letteratura per abitanti relativi ai carichi inquinanti

Parametro	Valore di riferimento
BOD 5 [g/ab/d]	54
SST [g/ab/d]	60
COD [g/ab/d]	120
N tot [g/ab/d]	14
P tot [g/ab/d]	2.5

e rapportandoli alle grandezze caratteristiche calcolate per gli scarichi sono stati stabiliti gli abitanti equivalenti per ogni scarico relativi ai valori dei parametri misurati per lo stesso.

In modo analogo si è proceduto analizzando il dato di portata, considerando una dotazione idrica di 500 l/ab/d.

Tutti i dati di popolazione così ottenuti sono stati confrontati stabilendo il dato di popolazione residente più attendibile per ogni scarico.

L'ultimo passo per la caratterizzazione degli scarichi non a norma presenti nel Comune di Roma è stato fatto quindi sempre nel 2005 all'interno della struttura di Acea Ato 2, dove a valle dei dati degli studi precedentemente illustrati, ed in base ai bacini individuati per ogni scarico, è stato individuato il numero di utenze idriche presenti ed è stato calcolato il corrispettivo pagato al Gestore da queste utenze negli anni 2003, 2004 e 2005 per il servizio di fognatura di depurazione.

I passi fondamentali per l'individuazione dei ricavi percepiti dal Gestore per il servizio di fognatura e depurazione nei casi di scarichi non a norma sono stati:

1. sovrapposizione dei bacini di utenza degli scarichi senza depurazione terminale con la carta stradale delle zone di interesse;
2. individuazione delle strade e dei civici ricadenti nel bacino di interesse;
3. individuazione delle utenze relative alle strade e ai civici del bacino;
4. calcolo del corrispettivo pagato da tali utenze nel periodo 2003-2005.

Il corrispettivo incassato per la tariffa di depurazione nel Comune di Roma è stato pari a:

2003	2004	2005
€4.941.226,16	€5.770.903,35	€3.249.928,67

Così come calcolato nelle tabelle allegate 1, 2, 3.

Nelle descrizioni degli esiti delle fatture i valori in neretto sono imputabili ad importi da sommare e in valori nelle parentesi in rosso descrivono invece i valori da sottrarre.

L'importo totale da accantonare è dato dalla somma di tutte le fatture pagate ed emesse, dal credito ceduto, escludendo le fatture rimborsate ed infine sottraendo quelle emesse ma non ancora pagate.

Il decremento del valore totale registrato nel 2005 è imputabile al fatto che alla data della redazione del presente documento non era disponibile l'importo del IV° trimestre 2005, quindi il dato del 2005 non è definitivo.

Ad oggi non sono noti gli analoghi importi negli altri Comuni dell' ATO 2 nel frattempo presi in carico.

Gli investimenti effettuati nel campo delle fognature e della depurazione dal Gestore con i proventi tariffari sono:

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (2)
Roma	€7.800.343,96	€10.591.744,27	€12.125.575,07
Altri Comuni Ato2	€422.917,11	€1.890.361,38	€3.768.200,00
Sommano	€8.223.261,07	€12.482.105,67	€15.893.775,07

(1) Importi riportati nei consuntivi degli investimenti.

(2) Importi stimati in attesa del consuntivo.

Gli importi spesi per la realizzazione di fogne e depuratori sono quindi abbondantemente superiori a quanto incassato dalle utenze senza depurazione, presumibilmente anche tenendo conto delle utenze fuori dal Comune di Roma (non stimate); infatti ricordiamo che negli anni in esame i servizi comunali presi in carico su un totale di 112 (tanti sono i Comuni dell'Ato 2) erano:

2003	2004	2005
7/112	13/112	27/112

7 – Come si intende operare nel futuro

Acea ATO 2 S.p.A. deve provvedere ad individuare con le stesse metodologie adottate per Roma, anche per gli altri Comuni, quali siano le utenze collegate alla fognatura ma non alla depurazione e quindi monitorare i relativi incassi tariffari da depurazione.

Ovviamente Acea ATO 2 S.p.A. tutte le volte che dovesse in qualsiasi modo individuare utenze che al momento pagano la tariffa per fognatura e depurazione al S.I.I. ma che in realtà sono legittimamente autonome su questi servizi, dovrà cancellarle dai ruoli.

Al momento della prossima futura revisione tariffaria si provvederà ad escludere le entrate, relative alla depurazione per le utenze note che pagano pur non essendo collegate a questo servizio, dalla copertura delle spese per i costi operativi e gli investimenti complessivamente effettuati.

Ciò comporterà un aumento della tariffa rispetto a quanto precedentemente determinato.

Quanto così incassato dal Gestore dovrà essere trasferito in un apposito fondo vincolato che a norma di legge sarà intestato all'Autorità d'Ambito dell'ATO 2, sempre se nel frattempo, così come previsto dal D. Lgs. 152/06, quest'ultima avrà assunto la personalità giuridica o in alternativa verrà intestato alla Provincia di Roma in qualità di Ente di riferimento dell'Autorità d'Ambito così come oggi ancora configurato.

Tutto ciò a meno di possibili modifiche legislative che nel frattempo dovessero intervenire.


Acea ATO 2 S.p.A. realizzerà quindi gli investimenti nella misura prevista dalla Convenzione di Gestione con i proventi tariffari (così come fatto fino ad oggi) ed inoltre realizzerà ulteriori interventi nel campo delle fognature e della depurazione utilizzando quanto accantonato nel fondo vincolato.

Questi ultimi investimenti saranno gestiti da un punto di vista contabile come se fossero finanziamenti pubblici, ovvero non saranno computati tra gli investimenti finanziati da tariffa.

In sede di confronto tra quanto incassato nei primi anni di gestione del S.I.I. rispetto a quanto incassabile secondo il metodo normalizzato, qualora si manifestasse un esubero degli incassi rispetto al dovuto, si provvederà a dirottare il surplus degli incassi nel fondo vincolato.

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Diana e dell'Ing. Francesca Patanè.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti



ALLEGATI

LA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA DEI SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA PARTE DI UTENTI NON ALLACCIATI AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE

TAB. 1-2-3 Stima degli incassi 2003-2004-2005 nel Comune di Roma per la depurazione di utenze senza questo servizio.

- A.** Artt. 16 e 17 L. 10 maggio 1976, n. 319.
- B.** Art. 14 L. 5 gennaio 1994, n. 36.
- C.** Comma 28 dell'art. 31 L. 23 dicembre 1998, n. 448.
- D.** Circolare Min. dell' Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2000, n. 177.
- E.** Art 14 L. 5 gennaio 1994, n. 36.
- F.** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Dipartimento per le risorse idriche
Direzione per la tutela delle acque interne.
- G.** Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Sentenza n. 96 del 14 ottobre 2004.
- H.** Corte di Cassazione – Sez. III civ. – 7 luglio 2005, n.14314.
- I.** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Capo di Gabinetto.
- L.** Estratto dalla “Presentazione della Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi
idrici anno 2004”.

ALLEGATO 1 Stato delle conoscenze sugli scarichi non a norma.

Tab.1: Stima degli incassi 2003 nel Comune di Roma per la depurazione da utenze senza questo servizio

COD. SCARICO	UBICAZIONE	CORPO IDRICO RECETTORE	MUNIC.	ABITANTI CEU 2001	Portata mis. (l/s)	BACINO	ESITO FATTURA				TOTALE	N. UTENZE
							0001	0004	0011	0013		
C03	Via dei Due Ponti	Fosso della Crescenza	20	16.414	101	Roma Nord sx	€ 404.736,65	€ 2.045,18	(€ 1.851,38)	€ 911,66	€ 405.842,11	1.030
F90	il valore di F90, come euro e mc, è rappresentato alla fine del presente prospetto mentre abitanti e l/s sono insieme al C03						1.471.485,00	7.059,00	(7.034,00)	3.467,00	1.474.977,00	
C04	Via Annia Regilla	Fosso dello Statuario	10	16.860	78	Roma Sud sx	€ 446.227,82	(€ 51,19)	(€ 6.760,23)	€ 1.843,41	€ 441.259,81	994
							1.616.941,00	(229,00)	(25.085,00)	6.396,00	1.598.023,00	
C05	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	12	22.903	97	Roma Sud sx	€ 528.716,52	€ 12.743,94	(€ 10.423,93)	€ 5.127,64	€ 536.164,17	1.526
							1.925.140,00	44.808,00	(38.853,00)	19.857,00	1.950.952,00	
C06	Via del Risaro	Fosso del Frasso	12	1.232	48	Roma Sud sx	€ 16.499,35	€ 18,10	(€ 21,08)		€ 16.496,37	133
							60.093,00	67,00	(78,00)		60.082,00	
F07	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	5	26.944		Roma Nord sx	€ 690.852,36	€ 13.836,79	(€ 1.849,43)	€ 1.433,68	€ 704.273,40	732
							2.507.021,00	50.750,00	(7.061,00)	5.218,00	2.555.928,00	
C10	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	18	30.764	165	Roma Sud dx	€ 677.808,90	€ 6.258,52	(€ 21.216,89)	€ 15.190,66	€ 678.041,19	1.550
							2.466.491,00	22.201,00	(79.156,00)	58.520,00	2.468.056,00	
C11	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	19	12.524	85	Roma Sud dx	€ 345.670,65	€ 19.592,36	(€ 1.227,99)		€ 364.035,02	1.210
							1.257.140,00	71.335,00	(4.579,00)		1.323.896,00	
F13	Via del Casale di Monte Arsiccio	Fosso dell'Acqua Traversa	19	1.899	5	Roma Nord dx	€ 43.679,28	€ 217,88	(€ 237,72)		€ 43.659,44	201
							158.931,00	801,00	(889,00)		158.843,00	
F14	Via di Tor di Quinto	Fosso della Crescenza	20	70		Roma Nord dx	€ 68.805,76	€ 16.931,86	(€ 0,27)		€ 85.737,35	50
							251.714,00	55.495,00	(1,00)		307.208,00	
F15	Via del Pont di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	20	791		Roma Nord dx	€ 20.148,37	€ 1,08	(€ 185,06)		€ 19.964,39	102
							73.288,00	4,00	(685,00)		72.607,00	
F16	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	20	2.478	13	Roma Nord dx	€ 52.067,33	€ 133,43	(€ 464,85)	€ 473,10	€ 52.209,01	209
							189.634,00	493,00	(1.721,00)	1.728,00	190.134,00	
F18	Via Veientana	Fosso della Crescenza	20	1.208	5	Roma Nord dx	€ 44.042,94	€ 36,99	(€ 83,59)		€ 43.996,34	83
							160.589,00	137,00	(308,00)		160.418,00	
F18a	Via Veientana	Fosso della Creecenza	20	3.050	9	Roma Nord dx	€ 56.038,88	€ 5.025,08	(€ 313,29)		€ 60.750,67	209
							203.721,00	18.604,00	(1.160,00)		221.165,00	
F18b	Via Casalattico	Fosso del Fontaniletto	20	3.041	3	Roma Nord dx	€ 70.003,61	€ 888,68	(€ 132,36)		€ 70.759,93	134
							254.687,00	3.258,00	(490,00)		257.455,00	
F19	Via Veientana	Fosso di Volusia	20	1.650		Roma Nord dx	€ 42.769,83	€ 114,25	(€ 138,72)		€ 42.745,36	87
							155.948,00	423,00	(503,00)		155.868,00	
F20	Via Carlo Gherardini	Fosso Monte Arsiccio	20	1.114		Roma Nord dx	€ 26.455,28	€ 4,67	(€ 101,86)		€ 26.358,09	114
							96.236,00	16,00	(381,00)		95.871,00	
F22	Via Omica (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	3.782	39	Roma Nord dx	€ 71.523,68	€ 5.181,28	(€ 567,65)		€ 76.137,31	493
							260.442,00	19.172,00	(2.095,00)		277.519,00	
F22b	Via Castellanza (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	882	5	Roma Nord dx	€ 15.025,35	€ 47,00	(€ 12,43)		€ 15.059,92	78
							54.643,00	174,00	(46,00)		54.771,00	
F23	Via Campotosto (cv 88)	Fiume Aniene	5	1.915	10	Roma Nord dx	€ 61.712,85	€ 1.045,27	(€ 41,61)	€ 1.879,36	€ 64.595,87	121
							224.382,00	3.863,00	(154,00)	7.276,00	235.367,00	
F34	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	8	250		Roma Est	€ 818,09				€ 818,09	10
							2.965,00				2.965,00	
F38	Via del Risaro	Fosso del Risaro	12	349	7	Roma Sud sx	€ 4.921,12	€ 818,10	(€ 76,17)		€ 5.663,05	25
							18.054,00	2.724,00	(282,00)		20.496,00	
F39	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	12	466		Roma Sud sx	€ 8.014,19		(€ 21,07)		€ 7.993,12	32
							29.192,00		(80,00)		29.112,00	
F40	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	12	1.270		Roma Sud sx	€ 22.955,46				€ 22.955,46	14
							83.467,00				83.467,00	
F45	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	16	852	17	Roma Sud dx	€ 63.008,73	(€ 22,43)	(€ 633,95)		€ 62.352,35	110
							230.591,00	(83,00)	(2.295,00)		228.213,00	
F47	Via Casal Selce-Casalotti	Fosso di Campomorto	18	11.757	27	Roma Sud dx	€ 205.125,34	€ 213,49	(€ 1.058,08)		€ 204.280,75	850
							746.502,00	746,00	(3.946,00)		743.302,00	
F48	Via Borghesia-Casalotti	Fosso del Quistione	18	2.834	10	Roma Sud dx	€ 47.304,00	€ 39,08	(€ 791,98)		€ 46.551,10	278
							172.239,00	144,00	(2.937,00)		169.446,00	
F51	Via Boccea	Fosso della Maglianella	18	1.530	3	Roma Sud dx	€ 40.207,74	€ 1.380,79	(€ 443,57)		€ 41.144,96	196
							146.219,00	5.099,00	(1.644,00)		149.674,00	
F52	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	19	3.315	9	Roma Sud dx	€ 70.287,77	€ 931,52	(€ 76,07)		€ 71.143,22	287
							255.569,00	3.442,00	(287,00)		258.724,00	
F54	Via Isidoro Carini	Fosso del Marmo Nuovo	19	719		Roma Sud dx	€ 19.658,87	€ 2.916,33			€ 22.575,20	59
							71.511,00	10.797,00			82.308,00	
F56	Via Boccea Km. 10 - 12	Fosso Pratorotondo	19	1.737	20	Roma Sud dx	€ 26.025,14	€ 67,39	(€ 223,78)		€ 25.868,75	281
							94.795,00	220,00	(826,00)		94.189,00	
F57	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	19	7.208	46	Roma Sud dx	€ 120.147,27	(€ 314,29)	(€ 1.218,53)		€ 118.614,45	795
							437.233,00	(1.202,00)	(4.518,00)		431.513,00	
F57a	Via Enrico di Mattei	Fosso del Fagiano	19	1.077		Roma Sud dx	€ 12.807,02	€ 33,49	(€ 127,34)		€ 12.713,17	59
							46.599,00	124,00	(479,00)		46.244,00	
F60	Casal Selce	Rio Galeria	18	1.078		Roma Sud dx	€ 15.192,51		€ 11,88		€ 15.204,39	77
							55.293,00		44,00		55.337,00	
F61	Via Caresana	Fosso dei Mimmoli	18	827	5	Roma Sud dx	€ 21.257,29	€ 207,43	(€ 33,75)		€ 21.430,97	137
							77.451,00	749,00	(125,00)		78.075,00	
F64	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	18	1.339	1	Roma Sud dx	€ 19.382,48	€ 49,43	(€ 154,23)		€ 19.277,68	151
							70.535,00	183,00	(571,00)		70.147,00	
F65	Via Sarsina - Vitinia	Fiume Tevere	12	4.651	30	Roma Sud sx	€ 101.991,07	€ 254,38	(€ 382,97)		€ 101.862,48	630
							371.121,00	920,00	(1.418,00)		370.623,00	
F67	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	13	1.676	2	Roma Ostia	€ 38.813,63	€ 5.745,58	(€ 200,98)	€ 9.495,82	€ 53.854,05	216
							142.075,00	19.870,00	(744,00)	34.374,00	195.575,00	
F69	Via Laurentina Km. 6,5	Fosso della Mandriola	12	345		Roma Sud sx	€ 6.703,56		€ 4,78		€ 6.708,34	52
							24.274,00		13,00		24.287,00	
F71	Castel di Leva Poggio-Mulino del Poggio	Fosso di Tor Pagnotta	12			Roma Sud sx	€ 76.418,64	€ 135,93	(€ 1.435,29)		€ 75.119,28	623
							278.330,00	494,00	(5.329,00)		273.495,00	
F71a	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	12	237		Roma Sud sx	€ 4.232,29		(€ 92,27)		€ 4.140,02	41
							15.400,00		(334,00)		15.066,00	
F74a	Via Portuense	Fosso Maglianella	15	34		Roma Sud dx	€ 2.828,35		(€ 1.910,01)		€ 918,34	1
							10.358,00		(7.091,00)		3.267,00	
F74b	Via Portuense	Fosso Galeria	15	1.183	5	Roma Sud dx	€ 32.683,20	€ 274,70	(€ 618,92)		€ 32.338,98	77
							118.962,00	969,00	(2.287,00)		117.644,00	
F77	Isola Farnese (Centro Urbano)	Fosso del Piordo	20	1.165	13		€ 27.952,51	€ 635,45	(€ 20,53)		€ 28.567,43	132
							102.034,00	2.351,00	(76,00)		104.309,00	
F80	Viaa Fontana Morta	Fosso di Cesano	20	256	2	CO.B.I.S	€ 8.781,60	€ 111,72	(€ 231,10)		€ 8.662,22	96
							31.685,00	407,00	(855,00)		31.237,00	
F81	Via del Prato della Corte	Fosso del Piordo	20	10.235	22		€ 239.950,50	€ 1.867,62	(€ 989,08)	€ 1.054,91	€ 241.883,95	1.235
							874.425,00	6.409,00	(3.652,00)	3.667,00	880.849,00	
F83	Via Saronno	Fosso del Pantano	20	1.202	22	Roma Nord dx	€ 28.372,02	€ 77,00	(€ 313,05)		€ 28.135,97	209
							103.348,00	280,00	(1.159,00)		102.469,00	
F83a	Via Saronno	Fosso del Pantano	20	415		Roma Nord dx	€ 2.062,06				€ 2.062,06	17
							7.515,00				7.515,00	
F90	gli abitanti e i l/s sono rappresentati insieme al C03						€ 9.990,56	€ 16,63	(€ 196,10)		€ 9.811,09	33
							36.295,00	41,00	(752,00)		35.584,00	
				207.528	904	Totale €	€4.960.678,42	€99.510,51	(€56.862,50)	€37.410,24	€5.040.736,67	15.779
						Totale Mc	18.042.563,00	353.115,00	(211.909,00)	140.503,00	18.324.272,00	

COD. ESIFAT	DESCRIZIONE ESITO FATTURA	EURO
0001	PAGATA	€ 4.960.678,42
0002	RADIATA	€ -
0003	STORNATA	€ -
0004	EMESSA	€ 99.510,51
0012	SEGNALATA	€ -
0006	RICOSTITUITA	€ -
0007	STORNO RICOSTITUITA	€ -
0011	RIMBORSATA	(€ 56.862,50)
0013	CREDITO CEDUTO	€ 37.410,24
		€ 5.040.736,67
TOTALE da ACCANTONARE		€ 4.941.226,16

Tab. 2 Stima degli incassi 2004 nel Comune di Roma per la depurazione da utenze senza questo servizio

							ESITO FATTURA					
COD. SCARICO	UBICAZIONE	CORPO IDRICO RECETTORE	MUNIC.	ABITANTI CEU 2001	Portata mis. (l/s)	BACINO	0001	0004	0011	0013	TOTALE	N. UTENZE
C03	Via dei Due Ponti	Fosso della Crescenza	20	16.414	101	Roma Nord sx	€ 494.686,85	€ 14.753,18	(€ 4.464,12)	€ 160,77	€ 505.136,68	1.038
F90	il valore di F90, come euro e mc, è rappresentato alla fine del presente prospetto mentre abitanti e l/s sono insieme al C03						1.474.167,00	44.999,00	-16.186,00	520,00	1.503.500,00	
C04	Via Annia Regilla	Fosso dello Statuario	10	16.860	78	Roma Sud sx	€ 502.649,70	€ 1.486,33	(€ 9.496,80)	€ 1.313,60	€ 495.952,83	984
							1.489.888,00	3.475,00	(36.249,00)	3.965,00	1.461.079,00	
C05	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	12	22.903	97	Roma Sud sx	€ 626.255,45	€ 10.928,72	(€ 6.958,39)		€ 630.225,78	1.601
							1.882.540,00	33.277,00	(26.728,00)		1.889.089,00	
C06	Via del Risaro	Fosso del Frasso	12	1.232	48	Roma Sud sx	€ 19.857,44	(€ 23,72)	(€ 63,73)		€ 19.769,99	137
							59.493,00	(85,00)	(241,00)		59.167,00	
F07	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	5	26.944		Roma Nord sx	€ 845.409,34	€ 6.143,95	(€ 11.122,51)	€ 190.878,83	€ 1.031.309,61	721
							2.457.037,00	16.554,00	(43.568,00)	690.153,00	3.120.176,00	
C10	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	18	30.764	165	Roma Sud dx	€ 782.874,42	€ 12.135,57	(€ 4.857,37)	€ 1.002,58	€ 791.155,20	1.557
							2.331.401,00	36.542,00	(21.049,00)	3.081,00	2.349.975,00	
C11	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	19	12.524	85	Roma Sud dx	€ 403.447,34	€ 11.443,05	(€ 6.061,01)	€ 929,13	€ 409.758,51	1.218
							1.205.358,00	30.425,00	(22.606,00)	2.129,00	1.215.306,00	
F13	Via del Casale di Monte Arsiccio	Fosso dell'Acqua Traversa	19	1.899	5	Roma Nord dx	€ 51.495,91	(€ 229,65)	(€ 1.061,62)		€ 50.204,64	198
							152.849,00	(753,00)	(3.518,00)		148.578,00	
F14	Via di Tor di Quinto	Fosso della Crescenza	20	70		Roma Nord dx	€ 11.450,96	€ 32,35	€ 1,23		€ 11.484,54	18
							35.250,00	106,00	(28,00)		35.328,00	
F15	Via del Pont di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	20	791		Roma Nord dx	€ 22.789,67	€ 463,47	(€ 24,09)		€ 23.229,05	101
							67.202,00	1.496,00	(116,00)		68.582,00	
F16	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	20	2.478	13	Roma Nord dx	€ 60.611,00	€ 796,19	(€ 490,41)	€ 99,25	€ 61.016,03	209
							179.795,00	2.411,00	(2.241,00)	292,00	180.257,00	
F18	Via Veientana	Fosso della Crescenza	20	1.208	5	Roma Nord dx	€ 58.918,54	€ 630,41	(€ 15.856,95)		€ 43.692,00	82
							177.086,00	1.872,00	(56.045,00)		122.913,00	
F18a	Via Veientana	Fosso della Crecenza	20	3.050	9	Roma Nord dx	€ 62.655,62	€ 383,42	(€ 53,00)		€ 62.986,04	212
							183.086,00	1.162,00	(270,00)		183.978,00	
F18b	Via Casalattico	Fosso del Fontaniletto	20	3.041	3	Roma Nord dx	€ 77.659,83	€ 607,25	(€ 530,90)		€ 77.736,18	137
							231.229,00	1.719,00	(2.498,00)		230.450,00	
F19	Via Veientana	Fosso di Volusia	20	1.650		Roma Nord dx	€ 42.883,07	€ 8.264,94	(€ 1.501,41)		€ 49.646,60	89
							128.399,00	25.695,00	(5.027,00)		149.067,00	
F20	Via Carlo Gherardini	Fosso Monte Arsiccio	20	1.114		Roma Nord dx	€ 30.710,80	€ 143,45	(€ 85,27)		€ 30.768,98	126
							91.204,00	309,00	(310,00)		91.203,00	
F22	Via Omica (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	3.782	39	Roma Nord dx	€ 85.852,89	€ 1.290,38	(€ 101,51)		€ 87.041,76	493
							253.747,00	3.932,00	(481,00)		257.198,00	
F22b	Via Castellanza (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	882	5	Roma Nord dx	€ 18.529,40	(€ 219,99)			€ 18.309,41	76
							54.838,00	(826,00)			54.012,00	
F23	Via Campotosto (cv 88)	Fiume Aniene	5	1.915	10	Roma Nord dx	€ 69.755,97	€ 7.477,51	(€ 1.064,51)	€ 418,31	€ 76.587,28	121
							209.023,00	22.432,00	(3.773,00)	1.240,00	228.922,00	
F34	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	8	250		Roma Est	€ 763,21	€ 30,16			€ 793,37	10
							2.229,00	32,00			2.261,00	
F38	Via del Risaro	Fosso del Risaro	12	349	7	Roma Sud sx	€ 3.040,91	€ 1.460,31			€ 4.501,22	23
							8.992,00	4.785,00			13.777,00	
F39	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	12	466		Roma Sud sx	€ 9.376,50	(€ 14,62)			€ 9.361,88	34
							27.904,00	(127,00)			27.777,00	
F40	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	12	1.270		Roma Sud sx	€ 27.089,06	€ 1.085,51			€ 28.174,57	15
							81.554,00	3.204,00			84.758,00	
F45	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	16	852	17	Roma Sud dx	€ 60.046,10	€ 162,19	(€ 297,73)	€ 4.364,20	€ 64.274,76	105
							175.770,00	468,00	(1.176,00)	12.597,00	187.659,00	
F47	Via Casal Selce-Casalotti	Fosso di Campomorto	18	11.757	27	Roma Sud dx	€ 235.192,12	€ 5.444,66	(€ 1.475,02)	€ 305,70	€ 239.467,46	862
							698.244,00	15.522,00	(5.718,00)	857,00	708.905,00	
F48	Via Borgosesia-Casalotti	Fosso del Quistione	18	2.834	10	Roma Sud dx	€ 55.152,01	€ 819,65	(€ 199,34)		€ 55.772,32	282
							163.706,00	2.496,00	(952,00)		165.250,00	
F51	Via Boccea	Fosso della Maglianella	18	1.530	3	Roma Sud dx	€ 40.583,11	€ 551,97	(€ 1.762,38)		€ 39.372,70	190
							120.635,00	1.274,00	(6.560,00)		115.349,00	
F52	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	19	3.315	9	Roma Sud dx	€ 82.952,42	€ 288,34	(€ 51,61)	€ 82,79	€ 83.271,94	289
							246.560,00	439,00	(279,00)	236,00	246.956,00	
F54	Via Isidoro Carini	Fosso del Marmo Nuovo	19	719		Roma Sud dx	€ 26.516,96	€ 17,35	(€ 131,58)		€ 26.402,73	57
							79.803,00	46,00	(453,00)		79.396,00	
F56	Via Boccea Km. 10 - 12	Fosso Pratorotondo	19	1.737	20	Roma Sud dx	€ 33.528,93	€ 446,78	(€ 307,95)		€ 33.667,76	293
							100.338,00	1.304,00	(1.066,00)		100.576,00	
F57	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	19	7.208	46	Roma Sud dx	€ 140.798,06	€ 1.686,76	(€ 1.309,13)		€ 141.175,69	795
							418.717,00	5.311,00	(4.589,00)		419.439,00	
F57a	Via Enrico di Mattei	Fosso del Fagiano	19	1.077		Roma Sud dx	€ 14.499,28	€ 139,36	(€ 444,13)		€ 14.194,51	56
							43.309,00	434,00	(1.614,00)		42.129,00	
F60	Casal Selce	Rio Galeria	18	1.078		Roma Sud dx	€ 18.862,73	€ 2,19	(€ 8,58)		€ 18.856,34	75
							56.049,00	(7,00)	(58,00)		55.984,00	
F61	Via Caresana	Fosso dei Mimmoli	18	827	5	Roma Sud dx	€ 25.470,69	€ 579,91	(€ 485,10)		€ 25.565,50	144
							75.842,00	1.493,00	(1.819,00)		75.516,00	
F64	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	18	1.339	1	Roma Sud dx	€ 23.053,17	€ 253,90	(€ 550,80)	€ 59,52	€ 22.815,79	161
							68.714,00	771,00	(2.083,00)	195,00	67.597,00	
F65	Via Sarsina - Vitinia	Fiume Tevere	12	4.651	30	Roma Sud sx	€ 119.400,80	€ 1.139,72	(€ 163,87)		€ 120.376,65	645
							357.013,00	3.506,00	(842,00)		359.677,00	
F67	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	13	1.676	2	Roma Ostia	€ 47.719,05	€ 1.052,29	(€ 511,19)	€ 10.782,47	€ 59.042,62	213
							141.866,00	3.218,00	(1.875,00)	32.177,00	175.386,00	
F69	Via Laurentina Km. 6,5	Fosso della Mandriola	12	345		Roma Sud sx	€ 7.876,31	€ 19,85	(€ 935,41)		€ 6.960,75	54
							23.614,00	65,00	(3.111,00)		20.568,00	
F71a	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	12	237		Roma Sud sx	€ 4.988,73	€ 41,08			€ 5.029,81	41
							14.863,00	127,00			14.990,00	
F74a	Via Portuense	Fosso Maglianella	15	34		Roma Sud dx	€ 523,93				€ 523,93	1
							1.277,00				1.277,00	
F74b	Via Portuense	Fosso Galeria	15	1.183	5	Roma Sud dx	€ 23.249,21	(€ 54,99)	€ 6,04		€ 23.200,26	61
							70.171,00	(205,00)	0,00		69.966,00	
F77	Isola Farnese (Centro Urbano)	Fosso del Pioro	20	1.165	13		€ 33.109,68	€ 1.281,12	(€ 305,40)		€ 34.085,40	125
							100.028,00	4.033,00	(1.031,00)		103.030,00	
F80	Viaa Fontana Morta	Fosso di Cesano	20	256	2	CO.B.I.S	€ 5.550,89	€ 478,33	(€ 24,31)		€ 6.004,91	95
							16.569,00	1.483,00	(99,00)		17.953,00	
F81	Via del Prato della Corte	Fosso del Pioro	20	10.235	22		€ 280.486,23	€ 3.631,29	(€ 2.094,07)	€ 1.921,26	€ 283.944,71	1.286
							834.448,00	10.046,00	(9.017,00)	5.806,00	841.283,00	
F83	Via Saronno	Fosso del Pantano	20	1.202	22	Roma Nord dx	€ 31.572,11	€ 1				

COD. ESIFAT	DESCRIZIONE ESITO FATTURA	EURO
0001	PAGATA	€ 5.633.444,63
0002	RADIATA	€ -
0003	STORNATA	€ -
0004	EMESSA	€ 97.096,69
0012	SEGNALATA	€ -
0006	RICOSTITUITA	€ -
0007	STORNO RICOSTITUITA	€ -
0011	RIMBORSATA	(€ 74.859,69)
0013	CREDITO CEDUTO	€ 212.318,41
		€ 5.868.000,04
TOTALE da ACCANTONARE		€ 5.770.903,35

Tab. 3 Stima degli incassi 2005 nel Comune di Roma per la depurazione da utenze senza questo servizio

							ESITO FATTURA						
COD. SCARICO	UBICAZIONE	CORPO IDRICO RECIETTORE	MUNIC.	ABITANTI CEU 2001	Portata mis. (l/s)	BACINO	0001	0004	0006	0011	0013	TOTALE	N. UTENZE
C03	Via dei Due Ponti	Fosso della Crescenza	20	16.414	101	Roma Nord sx	€ 276.369,85	€ 47.444,40		(€ 1.508,52)	€ 953,65	€ 323.259,38	1.029
F90	il valore di F90, come euro e mc, è rappresentato alla fine del presente prospetto mentre abitanti e l/s sono insieme al C03						895.834,00	150.931,00		(4.943,00)	3.089,00	1.044.911,00	
C04		Fosso dello Statuario	10	16.860	78	Roma Sud sx	€ 250.110,77	€ 70.168,52		(€ 1.594,67)	€ 3.960,10	€ 322.644,72	984
							811.990,00	215.070,00		(5.296,00)	12.976,00	1.034.740,00	
C05	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	12	22.903	97	Roma Sud sx	€ 405.792,02	€ 187.148,59		(€ 793,34)	€ 5.627,92	€ 597.775,19	1.654
							1.300.957,00	551.357,00		(2.712,00)	18.182,00	1.867.784,00	
C06	Via del Risaro	Fosso del Frasso	12	1.232	48	Roma Sud sx	€ 14.476,43	€ 3.889,40		(€ 47,31)		€ 18.318,52	140
							46.064,00	11.132,00		(155,00)		57.041,00	
F07	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	5	26.944		Roma Nord sx	€ 483.761,96	€ 92.199,30		(€ 1.910,06)	€ 2.416,44	€ 576.467,64	703
							1.561.424,00	289.439,00		(6.141,00)	7.918,00	1.852.640,00	
C10	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	18	30.764	165	Roma Sud dx	€ 400.922,39	€ 244.153,36		(€ 5.002,68)	€ 3.201,55	€ 643.274,62	1.556
							1.298.859,00	736.631,00		(16.511,00)	10.341,00	2.029.320,00	
C11	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	19	12.524	85	Roma Sud dx	€ 213.471,04	€ 59.069,05		(€ 1.778,27)	€ 497,02	€ 271.258,84	1.208
							691.084,00	186.091,00		(5.774,00)	1.609,00	873.010,00	
F13	Via del Casale di Monte Arsiccio	Fosso dell'Acqua Traversa	19	1.899	5	Roma Nord dx	€ 31.859,19	€ 3.042,21		(€ 330,48)		€ 34.570,92	195
							102.451,00	9.545,00		(1.053,00)		110.943,00	
F14	Via di Tor di Quinto	Fosso della Crescenza	20	70		Roma Nord dx	€ 5.335,20	€ 784,80				€ 6.120,00	16
							17.121,00	2.484,00				19.605,00	
F15	Via del Pont di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	20	791		Roma Nord dx	€ 15.138,28	€ 1.325,13				€ 16.463,41	97
							48.776,00	4.168,00				52.944,00	
F16	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	20	2.478	13	Roma Nord dx	€ 34.876,05	€ 5.503,80		(€ 107,74)	€ 1.642,84	€ 41.914,95	210
							112.957,00	17.280,00		(353,00)	5.297,00	135.181,00	
F18	Via Veientana	Fosso della Crescenza	20	1.208	5	Roma Nord dx	€ 23.181,81	€ 7.581,81		(€ 3,38)	€ 4.193,55	€ 34.953,79	81
							75.027,00	24.210,00		(11,00)	13.741,00	112.967,00	
F18a	Via Veientana	Fosso della Creecenza	20	3.050	9	Roma Nord dx	€ 36.762,88	€ 7.572,82		€ 1,57		€ 44.337,27	214
							119.233,00	24.263,00		(35,00)		143.461,00	
F18b	Via Casalattico	Fosso del Fontaniletto	20	3.041	3	Roma Nord dx	€ 39.648,15	€ 13.500,08		(€ 267,68)		€ 52.880,55	134
							128.722,00	42.176,00		(885,00)		170.013,00	
F19	Via Veientana	Fosso di Volusia	20	1.650		Roma Nord dx	€ 27.651,34	€ 3.859,52				€ 31.510,86	87
							89.707,00	11.697,00				101.404,00	
F20	Via Carlo Gherardini	Fosso Monte Arsiccio	20	1.114		Roma Nord dx	€ 14.201,55	€ 7.530,81		€ 11,60		€ 21.743,96	124
							45.781,00	24.004,00		38,00		69.823,00	
F22	Via Omica (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	3.782	39	Roma Nord dx	€ 53.836,29	€ 5.369,50		(€ 51,53)		€ 59.154,26	512
							174.312,00	17.088,00		(169,00)		191.231,00	
F22b	Via Castellanza (loc. Labaro)	Fosso Valchetta	20	882	5	Roma Nord dx	€ 11.195,33	€ 917,01				€ 12.112,34	76
							36.156,00	2.853,00				39.009,00	
F23	Via Campotosto (cv 88)	Fiume Aniene	5	1.915	10	Roma Nord dx	€ 38.459,22	€ 14.850,71		(€ 14,64)	€ 829,09	€ 54.124,38	120
							124.628,00	46.775,00		(48,00)	2.666,00	174.021,00	
F34	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	8	250		Roma Est	€ 472,01	€ 108,66				€ 580,67	11
							1.527,00	354,00				1.881,00	
F38	Via del Risaro	Fosso del Risaro	12	349	7	Roma Sud sx	€ 2.607,49	€ 495,98		(€ 88,81)		€ 3.014,66	25
							8.232,00	1.365,00		(291,00)		9.306,00	
F39	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	12	466		Roma Sud sx	€ 7.694,98	€ 1.198,42				€ 8.893,40	34
							24.342,00	3.319,00				27.661,00	
F40	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	12	1.270		Roma Sud sx	€ 17.349,88	€ 6.924,23				€ 24.274,11	16
							55.541,00	19.344,00				74.885,00	
F45	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	16	852	17	Roma Sud dx	€ 45.307,74	€ 18.169,78		(€ 9,75)	€ 3.110,24	€ 66.578,01	107
							145.791,00	51.889,00		(32,00)	10.010,00	207.658,00	
F47	Via Casal Selce-Casalotti	Fosso di Campomorto	18	11.757	27	Roma Sud dx	€ 138.353,98	€ 69.209,23		(€ 756,49)	€ 884,95	€ 207.691,67	875
							448.161,00	203.573,00		(2.501,00)	2.864,00	652.097,00	
F48	Via Borghesia-Casalotti	Fosso del Quistione	18	2.834	10	Roma Sud dx	€ 35.000,55	€ 17.774,29				€ 52.774,84	284
							113.305,00	51.251,00				164.556,00	
F51	Via Boccea	Fosso della Maglianella	18	1.530	3	Roma Sud dx	€ 24.659,03	€ 4.314,12		(€ 13,73)		€ 28.959,42	190
							79.871,00	13.632,00		(45,00)		93.458,00	
F52	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	19	3.315	9	Roma Sud dx	€ 48.349,47	€ 6.997,73		(€ 0,73)	€ 265,14	€ 55.611,61	285
							156.604,00	21.940,00		(5,00)	858,00	179.397,00	
F54	Via Isidoro Carini	Fosso del Marmo Nuovo	19	719		Roma Sud dx	€ 13.004,26	€ 2.569,74				€ 15.574,00	56
							42.335,00	8.082,00				50.417,00	
F56	Via Boccea Km. 10 - 12	Fosso Pratorotondo	19	1.737	20	Roma Sud dx	€ 21.698,83	€ 3.582,78		(€ 64,07)		€ 25.217,54	292
							69.528,00	11.435,00		(205,00)		80.758,00	
F57	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	19	7.208	46	Roma Sud dx	€ 89.511,17	€ 9.215,13		(€ 162,95)		€ 98.563,35	801
							289.926,00	29.273,00		(534,00)		318.665,00	
F57a	Via Enrico di Mattei	Fosso del Fagiano	19	1.077		Roma Sud dx	€ 6.945,17	€ 2.848,95	€ 33,57	(€ 122,98)		€ 9.704,71	56
							22.565,00	9.079,00	110,00	(403,00)		31.351,00	
F60	Casal Selce	Rio Galeria	18	1.078		Roma Sud dx	€ 9.013,91	€ 9.091,65				€ 18.105,56	81
							29.238,00	27.413,00				56.651,00	
F61	Via Caresana	Fosso dei Mimmoli	18	827	5	Roma Sud dx	€ 15.733,28	€ 2.062,97		€ 18,01		€ 17.814,26	144
							50.921,00	6.647,00		59,00		57.627,00	
F64	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	18	1.339	1	Roma Sud dx	€ 15.009,40	€ 8.191,32		(€ 404,97)	€ 20,15	€ 22.815,90	173
							48.468,00	23.860,00		(1.327,00)	66,00	71.067,00	
F65	Via Sarsina - Vitinia	Fiume Tevere	12	4.651	30	Roma Sud sx	€ 83.313,10	€ 32.931,65		(€ 120,23)	€ 137,13	€ 116.261,65	642
							265.839,00	95.801,00		(394,00)	445,00	361.691,00	
F67	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	13	1.676	2	Roma Ostia	€ 33.679,84	€ 8.956,42		(€ 205,66)	€ 7.833,72	€ 50.264,32	214
							107.852,00	23.647,00		(673,00)	25.105,00	155.931,00	
F69	Via Laurentina Km. 6,5	Fosso della Mandriola	12	345		Roma Sud sx	€ 5.053,78	€ 2.236,00		(€ 16,47)		€ 7.273,31	58
							16.329,00	6.447,00		(54,00)		22.722,00	
F71a	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	12	237		Roma Sud sx	€ 3.743,03	€ 888,49		€ 4,61		€ 4.636,13	43
							11.781,00	2.530,00		12,00		14.323,00	
F74a	Via Portuense	Fosso Maglianella	15	34		Roma Sud dx	€ 1.095,88					€ 1.095,88	1
							3.551,00					3.551,00	
F74b	Via Portuense	Fosso Galeria	15	1.183	5	Roma Sud dx	€ 12.384,34	€ 7.112,69			€ 198,49	€ 19.695,52	59
							39.862,00	20.197,00			629,00	60.688,00	
F77	Isola Farnese (Centro Urbano)	Fosso del Piordo	20	1.165	13		€ 18.233,84	€ 5.458,08		(€ 63,18)	€ 1,26	€ 23.630,00	124
							58.538,00	17.385,00		(214,00)	4,00	75.713,00	
F80	Viaa Fontana Morta	Fosso di Cesano	20	256	2	CO.B.I.S	€ 3.135,03	€ 1.006,97		(€ 440,78)		€ 3.701,22	97
							10.138,00	3.135,00		(1.473,00)		11.800,00	
F81	Via del Prato della Corte	Fosso del Piordo	20	10.235	22		€ 173.408,87	€ 24.741,48		(€ 287,85)	(€ 817,56)	€ 197.044,94	1.282
							560.504,00	78.286,00		(972,00)	(3.403,00)	634.415,00	
F83	Via Saronno	Fosso del Pantano	20	1.202	22	Roma Nord dx	€ 20.240,64	€ 1.515,03		(€ 32,66)		€ 21.723,01	205
							65.558,00	4.793,00		(107,00)		70.244,00	
F83a	Via Saronno	Fosso del Pantano	20	415		Roma Nord dx	€ 2.152,05	(€ 11,11)				€ 2.140,94	17
							6.937,00	(41,00)				6.896,00	
F90	gli abitanti e i l/s sono rappresentati insieme al C03						€ 6.936,59	€ 426,27		€ 0,92		€ 7.363,78	34
							22.473,00	1.357,00		3,00		23.833,00	
				207.528	904	Totale €	€ 3.231.137,89	€ 1.023.927,77	€ 33,57	(€ 16.164,90)	€ 34.955,68	€ 4.273.890,01	15.346
						Totale Mc	10.436.800,00	3.103.187,00	110,00	(53.204,00)	112.397,00	13.599.290,00	

COD. ESIFAT	DESCRIZIONE ESITO FATTURA	EURO
0001	PAGATA	€ 3.231.137,89
0002	RADIATA	€ -
0003	STORNATA	€ -
0004	EMESSA	€ 1.023.927,77
0012	SEGNALATA	€ -
0006	RICOSTITUITA	€ 33,57
0007	STORNO RICOSTITUITA	€ -
0011	RIMBORSATA	(€ 16.164,90)
0013	CREDITO CEDUTO	€ 34.955,68
		€ 4.273.890,01
TOTALE da ACCANTONARE		€ 3.249.928,67

Allegato A

Artt. 16 e 17 L. 10 maggio 1976, n. 319.

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ^(1/a) ^(1/b) ^(1/circ).

(pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1976, n. 141)

(1/a) Vedi le modifiche alla presente legge apportate dalla *L. 24 dicembre 1979, n. 650*.

(1/b) La presente legge è stata abrogata dall'art. 63, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152* e dall'art. 175, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E.*

TITOLO V

Norme finanziarie

16. [Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi ⁽²⁾].

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, *D.L. 28 febbraio 1981, n. 38*. Vedi, anche, l'art. 24, *D.L. 22 dicembre 1981, n. 786*.

17. [Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata ⁽³⁾.

In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata *legge n. 36 del 1994*, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno

successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996 ⁽⁴⁾.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con *regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175*, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638*. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre

un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto] ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(3) Per la parte relativa al servizio di fognatura la tariffa è stata aggiornata dall'art. 7, *D.L. 28 novembre 1988, n. 511*, riportato alla voce Finanza locale. Per la parte relativa al servizio di depurazione la tariffa è stata aggiornata con l'art. 19-bis, *D.L. 31 agosto 1987, n. 359*, riportato alla stessa voce.

(4) Comma aggiunto dall'art. 25, *D.L. 28 febbraio 1983, n. 55* e poi così sostituito dall'art. 2, *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, riportato al n. D/LXXXVII. Vedi, anche, l'art. 6, *L. 22 dicembre 1984, n. 887*, e l'art. 19-bis, *D.L. 31 agosto 1987, n. 359*.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, *D.L. 28 febbraio 1981, n. 38*, riportato alla voce Finanza locale. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 2, *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, riportato al n. D/LXXXVII e poi abrogato dall'art. 31, comma 28, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) La Corte costituzionale, con *sentenza 18-29 luglio 1996, n. 330* (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 della *Costituzione*;

b) dell'art. 3, primo comma, secondo periodo, del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172* (sostitutivi dei commi 3 e 4 dell'art. 21, *L. 10 maggio 1976, n. 319*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25 e 77 della *Costituzione*;

c) dell'art. 1, secondo comma, della *L. 17 maggio 1995, n. 172*, sollevata in riferimento agli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della *Costituzione*;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 1, 2 e 3, primo comma, primo periodo, del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, ovvero dell'art. 21, terzo comma, primo periodo, della *L. 10 maggio 1976, n. 319*, nel testo sostituito con l'art. 3 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con

modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 77, 101 e 112 della Costituzione;

b) dell'art. 3, primo comma, secondo periodo, del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172* (sostitutivo dei commi 3 e 4 dell'art. 21, *L. 10 maggio 1976, n. 319*), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

c) dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172* (sostitutivo dei commi 3 e 4 dell'art. 21, *L. 10 maggio 1976, n. 319*), ovvero dell'art. 21, terzo comma, ultimo periodo, della *L. 10 maggio 1976, n. 319*, nel testo sostituito con l'art. 3 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

d) dell'art. 6 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172* (modificativo degli artt. 9, 15 e 21 della *L. 10 maggio 1976, n. 319*), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 77, 101 e 112 della Costituzione;

e) dell'art. 7, commi 2, 3 e 5, del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 25 e 77 della Costituzione.

Successivamente la stessa Corte, con *ordinanza 18-30 luglio 1996, n. 332* (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, dell'art. 1, della *L. 17 maggio 1995, n. 172* e dell'art. 21, terzo e ultimo comma, della *L. 10 maggio 1976, n. 319*, nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della *L. 10 maggio 1976, n. 319*, nel testo sostituito con l'art. 3 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra *ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 432* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 maggio 1995, n. 172*, dell'art. 1, della *L. 17 maggio 1995, n. 172* e dell'art. 21, quinto comma, della *L. 10 maggio 1976, n. 319*, nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del *D.L. 17 marzo 1995, n. 79*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e 77 della Costituzione. La Corte costituzionale, con *ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 90* (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie

speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione.

Allegato B

Art. 14 L. 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche

(pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.)

N.B. Testo dell'articolo originale prima delle successive modifiche

Art. 14
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e de depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

.... *Omissis*

Allegato C

Comma 28 dell'art. 31 L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

(pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.)

31. Norme particolari per gli enti locali.

.... Omissis

28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

Allegato D

**Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del
5 ottobre 2000, n. 177**

Oggetto: Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.

Pervengono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque, determinate soprattutto dalle varie modifiche legislative che ne hanno da ultimo sancito la natura non tributaria.

Per affrontare con chiarezza la materia è opportuno ripercorrere preliminarmente l'evoluzione normativa, che risulta, invero, costituita da un sovrapporsi di disposizioni che hanno spesso creato problemi applicativi.

1. L'evoluzione normativa.

Il canone o diritto era inizialmente disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

L'art. 16, stabiliva, al comma 1, che "Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori da parte degli utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa".

La tariffa in questione si componeva di due parti, di cui: la prima era relativa al servizio di fognatura e veniva determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata; la seconda riguardava il servizio di depurazione, ed era determinata in base alla quantità e, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, in base alla qualità delle acque scaricate.

Il successivo art. 17, fissava i criteri per la determinazione delle due quote della tariffa.

La disciplina del canone o diritto è stata completata con l'inserimento delle integrazioni recate dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, che, oltre a sostituire gli articoli 16 e 17, ha inserito nella legge n. 319 del 1976: l'art. 17-bis che stabiliva le norme generali per la predisposizione della formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi; l'art. 17-ter nel quale erano contenute le norme per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del canone.

Gli articoli 17-bis e 17-ter sono stati abrogati dall'art. 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta "legge Galli") che, nel prevedere la costituzione del servizio idrico integrato, organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha fissato, all'art. 14, i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione.

L'abrogazione dei suddetti articoli aveva però creato un vuoto normativo relativamente all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone, che è stato colmato dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha aggiunto, in sede di conversione, il comma 3-bis all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79. Detta disposizione, che inserisce l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, stabilisce, tra l'altro, che "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento".

Occorre precisare che le modifiche sostanziali hanno interessato il sistema della riscossione, poiché è stata disposta la sostituzione dell'ingiunzione fiscale, prevista in precedenza, con il ruolo coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Il successivo intervento normativo è stato effettuato dall'art. 3, comma 42, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, che limitatamente alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha stabilito che "In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione". In sostanza con detta norma venivano superate le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ma, persistendo la natura tributaria di questa quota di tariffa, venivano fatte salve le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso art. 17, che, come precisato, atteneva alla disciplina fiscale del canone.

Con l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato poi stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'art. 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

Il successivo comma 29 del citato art. 31 ha dettato disposizioni in ordine ai criteri, ai parametri ed ai limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, che fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, devono essere fissati con deliberazione del CIPE.

È opportuno precisare che con le norme sopra riportate venivano definitivamente superate le disposizioni contenute: nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla quota di tariffa riferita al servizio di fognatura che, diversamente dalla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, non era stata modificata dall'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995; nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativo alla disciplina fiscale del canone. Infatti dal 1° gennaio 1999 il canone non ha più natura tributaria. A rafforzare tale indicazione è intervenuto l'art. 6, comma 13, della legge 13, maggio 1999, n. 133, che ha stabilito che "Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA". Tale precisazione trova fondamento proprio nella natura tributaria che il canone ha avuto fino al 31 dicembre 1998, sul cui importo non poteva naturalmente applicarsi il tributo erariale; nell'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995 limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

Da quanto fin qui esposto deve ritenersi che anche le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge n. 319 del 1976, sono state di fatto superate dai continui interventi operati dal legislatore.

In questo coacervo di norme bisogna infine inserire l'art. 62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che dispongono: "5. L'abrogazione degli articoli 16 e

17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integrato, quest'ultimo, dall'art. 2, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36"; "6. Il canone o diritto di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsi ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato".

Bisogna poi aggiungere che l'art. 63, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 1999 ha abrogato espressamente l'intera legge n. 319 del 1976.

La contemporanea esistenza delle norme appena citate che sanciscono da un lato l'ultrattività degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976 e dall'altro la graduale eliminazione degli stessi articoli, definitivamente avvenuta il 1° gennaio 1999 ad opera del comma 28, dell'art. 3, della legge n. 448 del 1998, hanno creato molti dubbi sulla concreta operatività delle norme e sulla natura stessa del canone. La confusione è destinata però a venir meno a seguito delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 153/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218), recante: "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", che all'art. 24, comma 1, lettera a), prevede l'eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 62, proprio perché fanno riferimento agli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976, che, in concreto, erano già stati implicitamente abrogati.

È tuttavia necessario precisare che l'eliminazione del comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni recate dall'abrogato art. 16 della legge n. 319 del 1976 ai presupposti di imposta verificatisi fino al 31 dicembre 1998, poiché gli effetti da esse scaturenti sono comunque assicurati dai principi generali dell'ordinamento giuridico (*tempus regit actum*).

2. Particolari problemi applicativi.

a) I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto.

Molti sono i dubbi che sono stati sollevati in merito all'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria che devono essere individuati esclusivamente in coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura.

Le perplessità sono sorte soprattutto a causa di alcune espressioni utilizzate in varie risoluzioni e circolari emanate negli anni passati, nelle quali si faceva riferimento al fatto che l'allaccio alla pubblica fognatura doveva essere "reale o potenziale", "diretto o indiretto".

Per "allaccio potenziale" si deve intendere la possibilità obiettiva, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla fognatura pubblica, di usufruire dell'apposito servizio, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.

Con l'espressione "allaccio indiretto" alcuni hanno ritenuto di poter individuare tra i soggetti passivi del canone anche coloro che, pur non essendo collegati alla pubblica fognatura, lo erano comunque "indirettamente" per il fatto che periodicamente svuotavano a proprie spese le fosse biologiche dove venivano convogliate le acque

reflue, utilizzando il servizio di privati che provvedevano a smaltire tali acque. In questo modo, secondo tale tesi, sarebbe realizzato il collegamento "indiretto" con il servizio pubblico, e quindi il presupposto impositivo.

La questione deve essere invece inquadrata nei suoi corretti termini. Infatti, come del resto risulta in modo costante in tutte le circolari e le risoluzioni ministeriali emanate sull'argomento, unico ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone fino al 31 dicembre 1998 è stato l'allaccio alla pubblica fognatura.

L'esatta definizione di scarico "indiretto" si rinviene nella circolare n. 8 del 10 dicembre 1981, che stabilisce che "sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse confluiscano le acque reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente collegato alla fognatura stessa.

In sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane.

Dette canalizzazioni potevano essere anche indirette, e ciò avveniva esclusivamente quando le stesse erano collegate a scarichi di altri soggetti, che avevano invece un collegamento diretto alla pubblica fognatura.

Non si può viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o, comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio perché non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio "indiretto" lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività.

Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994.

Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; è richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.

Una soluzione diversa porterebbe all'irrazionale conclusione che il contribuente sarebbe tenuto a pagare per ben due volte la tariffa relativa alla depurazione: la prima volta sotto forma di importo da corrispondere a colui che provvede alla raccolta delle acque dalle fosse biologiche, la seconda come quota di canone o diritto da pagare al comune. Per quanto riguarda invece la quota di tariffa relativa al canone di fognatura, il contribuente sarebbe costretto a pagare un servizio che in effetti non gli viene reso, il cui pagamento, proprio per questa ragione, è stato escluso dalla disposizione contenuta nell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

L'allaccio alla pubblica fognatura costituiva, quindi, il presupposto impositivo generale, la cui sussistenza doveva essere verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione.

Occorre aggiungere che, per quanto riguarda quest'ultima parte del canone o diritto, in passato l'obbligo tributario doveva essere assolto nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un impianto di depurazione, anche se insufficiente a svolgere pienamente il relativo servizio.

Diversamente da tale impostazione, l'art. 14 della legge n. 36 del 1994 stabilisce espressamente che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione "è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione".

Risultano in tal modo del tutto superati i dubbi circa la corresponsione della quota di tariffa relativa alla depurazione, in quanto attualmente è la legge stessa che, a differenza di quanto avveniva in passato, ne impone il pagamento da parte di coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura - circostanza che costituisce pur sempre il presupposto per richiedere il canone - ma non usufruiscono del servizio di depurazione, poiché manca o è inattivo l'impianto di depurazione.

Si precisa altresì che detta norma ha avuto effetto solo dal 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 42 e seguenti della legge n. 549 del 1995, che hanno determinato la quota di tariffa del servizio di depurazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 1994, dandone pertanto concreta attuazione.

b) Le modalità per la riscossione del canone o diritto.

Relativamente alla riscossione del canone o diritto, occorre innanzitutto effettuare una duplice distinzione tra: le acque provenienti da insediamenti civili e quelle provenienti da insediamenti produttivi (o industriali, come li definisce l'art. 14 della legge n. 36 del 1994); i diversi soggetti che possono gestire il servizio di acquedotto, quali ad esempio i comuni, i consorzi intercomunali, le comunità montane, le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici.

b1) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili allacciati al pubblico acquedotto.

La riscossione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti civili era regolata dall'art. 17 della legge n. 319 del 1976, che al comma 5, prevedeva che "Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua".

Occorre, inoltre, ulteriormente distinguere se la fornitura dell'acqua effettuata dal comune o da altri soggetti.

In entrambi i casi la riscossione del canone o diritto avveniva contestualmente alla riscossione del canone acqua, attraverso cioè l'invio al contribuente di apposita fattura o bollettino di versamento di conto corrente postale ed il volume dell'acqua scaricata veniva direttamente determinato dall'ente gestore, in rapporto al volume dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

Se la fornitura dell'acqua veniva effettuata dal comune ed il contribuente non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente dall'ente locale attraverso il ricorso: all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che stabiliva che il concessionario del servizio di riscossione provvedeva alla riscossione anche coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate dei comuni su richiesta e d'accordo con questi ultimi enti. L'adozione di questo sistema era giustificata dall'espressa previsione del comma 5 del citato art. 17, in base alla quale il canone o diritto doveva essere riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini fissati per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Pertanto, se per quest'ultima

entrata di carattere patrimoniale il comune aveva seguito le modalità dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, anche per l'entrata tributaria valeva questo sistema; all'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che operava se l'ente locale non aveva adottato alcuna convenzione con il concessionario del servizio di riscossione.

Nel caso invece in cui la fornitura dell'acqua veniva effettuata da un soggetto privato e il contribuente non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente attraverso l'ingiunzione di pagamento, con la quale, sempre in virtù del citato art. 17, comma 5, veniva riscosso sia il canone o diritto (di natura tributaria) e sia il canone dell'acqua (di natura civilistica).

Nelle fattispecie finora esaminate la fattura o il bollettino di versamento costituiva già di per sé provvedimento di determinazione del tributo il cui ammontare era reso certo, liquido ed esigibile contestualmente a quello del canone dell'acqua.

Uno dei punti sui quali si è creata maggiore confusione è stato quello relativo al termine entro il quale doveva essere liquidato il canone o diritto.

La soluzione del problema deve essere ricercata sempre nell'art. 17, comma 5, della legge n. 319 del 1976, che, come già si è precisato, stabiliva che il canone o diritto doveva essere riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Pertanto, poiché è necessario rinviare alla disciplina stabilita per la riscossione di un canone connesso alla fornitura periodica di un servizio, quale il canone dell'acqua - avente natura di entrata patrimoniale se riscossa dal comune -, e visto che la norma non detta al riguardo alcun termine di decadenza dal potere di richiedere gli importi dovuti, l'unico termine a cui fare riferimento è quello prescrizione stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, che fissa in cinque anni il termine per richiedere "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come in realtà avviene per i canoni in esame.

Alla luce delle osservazioni innanzi illustrate, si deve, quindi, ritenere superato quanto espresso nella circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si è individuato detto termine in quello previsto dall'art. 290 del testo unico per la finanza locale (T.U.F.L.) approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in base al quale l'ente poteva iscrivere nei ruoli principali e suppletivi i carichi tributari dovuti per l'anno in corso e per i due anni precedenti.

Questa soluzione si fondava sul presupposto che l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, richiamava l'applicabilità delle norme del testo unico in quanto compatibili. Il riferimento al termine triennale appare, in realtà, del tutto erroneo, in quanto il citato art. 290, regolava esclusivamente la fase dell'iscrizione a ruolo di quei tributi per i quali il ruolo costituiva la forma ordinaria di pagamento. Tale sistema non appare, in ogni caso compatibile con il canone in questione, posto che la sua riscossione deve seguire, per espressa disposizione, la riscossione del canone dell'acqua che ovviamente, non ha natura tributaria. Inoltre, occorre rammentare che la riscossione ordinaria del canone non avveniva più, sin dal 1° gennaio 1981, attraverso il ruolo.

L'applicazione del termine di prescrizione quinquennale comporta che i comuni possono ancora legittimamente richiedere il pagamento del canone o diritto di natura tributaria, per le annualità a partire dal 1995 fino a tutto il 1998.

b2) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili non allacciati al pubblico acquedotto.

Diversa è la situazione dei soggetti che, pur essendo allacciati alla fognatura pubblica, non lo sono invece all'acquedotto, poiché la fattispecie non era regolata più dal comma 5, dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, ma dal successivo comma 6, che stabiliva che "Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume dell'acqua prelevato ... Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta".

Il mancato collegamento con l'acquedotto rendeva infatti impossibile la liquidazione diretta da parte dell'ente gestore della pubblica fognatura, ai sensi del comma 4, dell'art. 17, per cui era necessario il ricorso ad un'apposita denuncia in cui il contribuente dichiarava il volume dell'acqua prelevata.

La denuncia aveva l'effetto di una vera e propria dichiarazione di natura tributaria che consentiva all'ente gestore di effettuare la liquidazione del canone o diritto attraverso l'emissione della fattura o del bollettino di pagamento. Pertanto ogni inadempimento correlato all'omessa, parziale o ritardata presentazione della denuncia che veniva constatato dal comune, richiedeva la notificazione di un apposito avviso di accertamento.

Anche in questo caso, il termine per la notificazione di detto avviso, data la mancanza di un'apposita previsione normativa, deve essere sempre ricercato nel termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, attesa la periodicità con cui veniva richiesto il canone o diritto anche per la categoria di utenti in esame.

Valgono, al riguardo, le stesse osservazioni svolte in precedenza in relazione al superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.

La riscossione coattiva del canone o diritto poteva avvenire in questa ipotesi solo attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mentre non si poteva far ricorso agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, poiché il primo riguardava esclusivamente il canone o diritto dovuto per gli insediamenti produttivi ed il secondo, invece, le entrate di carattere patrimoniale ed assimilate.

b3) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti produttivi.

La riscossione del canone per le acque provenienti da insediamenti produttivi era regolata dall'art. 17-bis, della legge n. 319 del 1976, che prevedeva che gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi erano tenuti alla presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, nonché degli altri elementi necessari alla concreta determinazione del canone, secondo le modalità e nei termini fissati dalle singole regioni.

Tali modalità di determinazione del canone o diritto sono rimaste pressoché invariate anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-bis, ad opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, poiché l'art. 14, comma 4, di quest'ultima legge ha stabilito che "per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate".

In questi casi la denuncia presentata dal contribuente aveva natura tributaria, rispetto alla quale ogni inadempimento constatato dal comune comportava la notificazione di un apposito avviso di accertamento.

Considerazioni analoghe a quelle già espresse valgono per il termine di notificazione di detto avviso che, in mancanza di un'apposita previsione normativa, andava individuato

in quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, attesa la periodicità con cui veniva richiesto il canone o diritto in questione.

Ovviamente, si ribadisce quanto già affermato in ordine al superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.

Riguardo alla riscossione coattiva del canone o diritto si doveva far riferimento all'art. 68, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che, al comma 1, stabiliva che i concessionari del servizio provvedevano alla riscossione coattiva di vari tributi locali tra i quali veniva espressamente indicato il canone o diritto di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi.

È opportuno precisare che per la riscossione coattiva del tributo in questione i richiami finora effettuati al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 devono essere riferiti alle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, unitamente al decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ed al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha riformato completamente il sistema della riscossione dei tributi.

c) I termini per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Nella normativa del canone o diritto manca l'espressa indicazione del termine entro il quale il contribuente può legittimamente richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone o diritto.

Il problema deve essere risolto attraverso il rinvio alla norma sostanziale contenuta nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, nell'affrontare il problema del termine per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi ed altri accessori non dovuti, dispone espressamente che "... La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

Tutto ciò non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove accerti la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in un'istanza presentata anche oltre il citato termine di due anni, possa agire in autotutela annullando l'atto illegittimo od infondato e disporre conseguentemente il rimborso di somme versate e non dovute. In questo caso l'istanza del contribuente non ha più valore di domanda di rimborso ma costituisce in sostanza una sollecitazione verso il comune all'esercizio del potere di autotutela che, come stabilisce l'art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, può essere finalizzato anche all'annullamento degli atti con cui è stato liquidato o accertato il tributo, che non sono più impugnabili e sono quindi divenuti definitivi.

Il direttore generale
del Dipartimento delle Entrate
Romano

Allegato E

Art. 14 L. 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche ⁽¹⁾

(pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.)

(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito ⁽²⁾.

1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi ⁽³⁾.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate ⁽⁴⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 28, *L. 31 luglio 2002, n. 179*. Vedi, anche, l'art. 3, commi 42-47, *L. 28 dicembre 1995, n. 549*, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Inoltre, con *D.M. 1° agosto 1996* (Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 243) è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

(3) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 31, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Comma aggiunto dall'art. 26, *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, riportato alla voce Sanità pubblica.

Allegato F

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Dipartimento per le risorse idriche
Direzione per la tutela delle acque interne**

Risposta quesito Ambito Alto Valdarno – Toscana 4

11 giugno 2003



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE
DIREZIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE INTERNE
IL DIRETTORE

Prot. 6976/TAI/BI/GR1

11 GIU. 2003

Al Direttore dell'Ambito
Alto Valdarno – Toscana 4
Via Martiri di Civitella 3
52100 Arezzo

Oggetto: fondo vincolato ex art. 14 L.36/94 – risposta quesito

Con la formulazione dell'art 14 della legge 36/94, il legislatore compie una precisa scelta nell'interesse della collettività ed al contempo volta alla salvaguardia dell'ambiente: impegnare i cittadini, tutti, a corrispondere una quota di tariffa – che sarà parte integrante della stessa ma allo stesso tempo evidenziata in modo distinto e riconoscibile – che sia funzionale alla creazione di un fondo, di cui l'Autorità d'ambito potrà disporre, impegnando il gestore ad utilizzarlo per le finalità prescritte dalla legge.

Sono essenzialmente due i presupposti ed i principi ispiratori del dispositivo in oggetto: quello della già richiamata salvaguardia ambientale inteso come dovere civico di cui l'intera comunità deve farsi carico e, della cui tutela e perseguimento, l'Autorità d'ambito è responsabile in quanto destinataria e titolare del fondo vincolato da utilizzare proprio a tal fine, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 36/94; il criterio della solidarietà, presupposto fondante dell'intera normativa di settore, inteso come doveroso coinvolgimento di tutti i cittadini, anche coloro che non sono fruitori del servizio in questione, ai quali è richiesto di dare un contributo per il superamento delle carenze attuali nel numero e nella qualità degli impianti di trattamento delle acque reflue, assicurando, come doverosa ed imprescindibile garanzia, l'esclusiva destinazione dei fondi alla realizzazione di un sistema di depurazione sufficiente e conforme alle prescrizioni normative di riferimento italiane ed europee.

L'assunto del legislatore era ed è, quindi, come correttamente si lascia intendere nella missiva contenente il quesito, la creazione di un canone che

non sia soltanto il corrispettivo di un servizio fornito e di cui si gode, ma anche quello di una quota di tariffa rigorosamente vincolata ad iniziative ed interventi mirati, che l'Autorità d'ambito destinerà per la realizzazione di quanto sopra detto.

Ciò risultava già chiaro con il dettato normativo antecedente alla modifica. Con le correzioni apportate non cambia niente di sostanziale, se non una specifica, contenuta nell'espressione " *affluiscono ad un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione del piano d'ambito*", da intendersi come rafforzativo dell'utilizzo di queste risorse accantonate per la realizzazione di quanto previsto dal piano degli interventi. L'espressione "piano d'ambito", infatti, non contenuta peraltro nella legge 36/94, è impropriamente, ma comunemente, utilizzata per intendere il programma degli interventi accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. E' perciò evidente che la modifica che ha introdotto il riferimento all'attuazione del piano d'ambito, debba essere intesa come vincolo all'attuazione del programma degli interventi, ovverossia alla realizzazione degli impianti di depurazione laddove questi manchino o siano inferiori, come capacità, rispetto alle esigenze quali-quantitative del territorio di riferimento, di concerto con interventi sulla pubblica fognatura.


Con particolare riguardo alla seconda questione che viene sottoposta alla nostra attenzione, proprio in conseguenza di quanto sopra affermato, se ne deve dedurre che il fondo debba essere utilizzato secondo le priorità che le esigenze del territorio indicano. In prima istanza, occorrerà garantire un servizio di depurazione, conforme alle normative nazionali ed alle direttive comunitarie vigenti, a tutti i cittadini – questo come prima doverosa e concreta dimostrazione dell'utilizzo di quella quota di tariffa che tutti devono versare anche senza aver fino a quel momento usufruito del servizio –; dopodiché, solo qualora la capacità impiantistica sia conforme ai parametri previsti, di buona qualità nel corpo idrico recettore, sarà possibile utilizzare parte del fondo per la manutenzione e la gestione degli impianti.

Preme ribadire che mal si giustificerebbe un utilizzo non residuale ai fini della manutenzione e della gestione degli impianti, dopo aver chiesto ai cittadini di pagare per un servizio – quello di depurazione – che non c'è, o che, quando c'è, non è per tutti e, comunque, è largamente insufficiente sotto il profilo qualitativo. Il rigore interpretativo che giustifica la richiesta a tutti i cittadini di corrispondere quella quota di tariffa, deve essere applicato anche e soprattutto laddove si tratta di concretizzare ciò per cui i cittadini hanno contribuito negli anni.

Naturalmente lo stesso assunto si applica nell'ipotesi di mancati allacciamenti alla pubblica fognatura ai quali occorrerà provvedere con urgenza.

Per quanto infine concerne la disponibilità del fondo, si coglie l'occasione per precisare che la titolarità della riserva, che esso costituisce, spetta all'Autorità d'ambito, unico soggetto pubblico di regolazione, programmazione e relativo controllo. Competerà dunque ad essa la decisione sulla destinazione di questi proventi, così come il capillare controllo sull'effettivo utilizzo e sulle comprese modalità. La garanzia sulla corretta utilizzazione di questi fondi non può che essere imputata all'Autorità, soggetto che ha predisposto il piano degli interventi, il piano finanziario ed il connesso modello gestionale organizzativo e che rappresenta l'organo di programmazione e controllo sul territorio di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfranco Mascizzini)



Allegato G

Corte suprema di Cassazione – Sezione Tributaria

Sentenza n. 96 del 14 ottobre 2004

(depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2005)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	FAVARA	- Presidente -	R.G.N. 12327/03
Dott. Stefano	MONACI	- Rel. Consigliere -	Cron. 96
Dott. Antonio	MERONE	- Consigliere -	Rep.
Dott. Stefano	SCHIRO'	- Consigliere -	Ud. 14/10/04
Dott. Francesco	TIRELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO ZANETTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ANNAMARIA POSSETTI, giusta
delega a margine;

- *ricorrente* -

contro

CONSORZIO GESTIONE ACQUE COMUNE DI ARONA, BORGOTICINO,
CASTELLETO SOPRA TICINO, DORMELLETO, in persona del
Direttore Ing. P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso
lo studio dell'avvocato CARLO SICHER, giusta delega a





marginale;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5/02 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, depositata il
20/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/10/04 dal Consigliere Dott. Stefano
MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l'impugnazione, proposta da parte del contribuente signor **B.D.** contro il rifiuto oppostagli dal Consorzio Gestione Acque costituito tra alcuni comuni, tra cui quello di Arona, in cui risiedeva, di rimborsargli la somma versata quale canone per la depurazione delle acque per l'anno 1995.

Il contribuente sosteneva di risiedere in una zona collinare non servita da alcuna rete fognaria.

La commissione di primo grado di Novara respingeva il ricorso, e questa decisione veniva confermata, con sentenza n.6/6/02, in data 22 gennaio /20 marzo 2002, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 aprile 2003, con due motivi.

Resiste il Consorzio Gestione Acque, con controricorso notificato il 12 giugno 2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 LS n.36/94.

Si duole che la commissione tributaria regionale avrebbe travisato il fatto ed omesso di applicare la legge.

Ribadisce di non essere allacciato alla fognatura, e contesta la nozione di scarico indiretto su cui si era basata la commissione.

Sostiene che non tutti gli scarichi costituivano scarico indiretto, ma solo quello che consentiva l'immissione nel corpo ricettore della fognatura.

Nel caso di specie invece mancava del tutto questa possibilità, e perciò il servizio, né poteva essere sufficiente l'occasionale svuotamento della fossa biologica.

Inoltre la commissione tributaria regionale avrebbe applicato alla fattispecie, del 1995, norme successive, che del resto non avrebbero riguardato quella fattispecie concreta.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della LS n.36/94 e della LS n.172/95.

Sottolinea di avere censurato la condotta del consorzio che esigeva un canone senza un servizio.

Sostiene che invece la depurazione si doveva pagare solo se effettuata, ed era illegittima la sua imposizione ad un contribuente che non erano in grado di utilizzare il servizio.

3. il consorzio controricorrente contrasta gli argomenti proposti a sostegno dell'impugnazione ed eccepisce, tra l'altro, che la causa ha ad oggetto l'applicazione dell'imposta per l'anno 1995, e che allora, nel quadro normativo in vigore prima del decreto legge n.22/1997, il conferimento di liquami all'impianto consortile mediante autospurgo costituiva uno scarico indiretto per il quale

non si verificava nessuna doppia imposizione a carico dei soggetti operanti.

In ordine poi al secondo motivo di impugnazione il resistente nega di sostenere il principio dell'esazione in ogni caso di depurazione.

Aveva sostenuto piuttosto l'obbligo al pagamento del canone anche in mancanza di un impianto e l'obbligo dell'utente di conferire i propri liquami, in assenza di allacciamento, all'impianto consortile.

4. I due motivi, strettamente connessi tra loro, debbono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

In realtà, infatti l'obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall'effettiva utilizzazione del servizio, anzi dalla stessa possibilità concreta di utilizzarlo.

La materia è regolata, infatti, dall'art.14, relativo alla *"tariffa del servizio di depurazione"* della legge 5 gennaio 1994, n.36.

La norma dispone in particolare, al primo ed al secondo comma, che

"1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione."

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti."

Se dunque il canone di depurazione era dovuto anche quando il comune fosse sprovvisto degli impianti centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi, a maggior ragione lo erano anche quando il singolo utente non fosse ancora collegato all'impianto pur esistente.

A questo effetto specifico la locuzione impianto centralizzato di depurazione va inteso in senso ampio, riferito cioè non soltanto ai macchinari che effettuano le operazioni di depurazione ma anche all'insieme degli impianti fognari che collegano ad essi le zone abitate del comune consentendo così l'utilizzazione dell'impianto e la piena attuazione, nell'interesse pubblico, dell'attività centralizzata di depurazione dei liquami provenienti da tutte le utenze, sia industriali che domestiche, situate all'interno di quel determinato ambito territoriale.

Ciò significa che tra gli *impianti centralizzati temporaneamente inattivi*, cui si riferisce la norma per sottolineare che anche in quel caso l'utente è tenuto ugualmente al pagamento del canone, vanno considerati anche quelli che per il momento non sono ancora stati collegati con quella specifica utenza: si tratta di impianti che temporaneamente sono ancora inattivi *in parte qua*, per quel che riguarda la struttura fognaria di collegamento alla singola utenza.

Come pure sottolinea la norma i proventi dei canoni dovuti dai contribuenti in caso di inesistenza o temporanea inattività dell'impianto affluiscono su di un apposito fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione; in caso di mancato completamento dell'impianto complessivamente inteso dovranno essere vincolate in particolare alla realizzazione della parte ancora non operativa, vale a dire nel caso di specie alla realizzazione della condotta fognaria di collegamento tra la singola utenza e le strutture operative dell'impianto centralizzato di depurazione.

Quando l'impianto centralizzato di depurazione sia esistente ed operativo, e nella parte in cui lo sia, il canone è diretta a finanziare le spese di normale gestione; se invece non lo sia, e nella parte in cui non lo sia, quel canone è destinato, invece, essenzialmente al finanziamento (altrimenti non sempre facilmente realizzabile) delle spese necessarie alla sua realizzazione o al suo completamento (ivi comprese quelle per l'esecuzione degli impianti fognari di collegamento tra le singole utenze e le strutture operative centrali dell'impianto).

5. L'interpretazione dell'art.14 deve essere estensiva perché, in realtà, la disposizione va letta all'interno dell'intero impianto della legge n.36/1994, che è diretta a disciplinare la gestione

complessiva delle acque, e, tra l'altro, a garantire la loro qualità ed a favorire la depurazione delle acque nere.

In particolare, l'art.6 nell'indicare ~~le~~ modalità le modalità per il riutilizzo delle acque reflue dispone che il Ministero dell'ambiente adotti con apposito decreto le norme tecniche riguardanti, tra l'altro, "le modalità per la realizzazione, la conduzione, e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione delle acque reflue per i diversi usi".

Il successivo art.7 sul trattamento delle acque reflue urbane stabilisce che lo stesso ministero emani un altro decreto contenente il programma nazionale che "definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate".

A sua volta l'art.16 stabilisce che ciascun ente locale abbia facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici.

L'intento del legislatore nell'emanare l'art.14 era dunque quello di favorire la depurazione delle acque e perciò di indurre i comuni a dotarsi di un impianto centralizzato di depurazione e a collegare ad esso le zone abitate.

Questo spiega perché appunto gli utenti siano tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura indipendentemente dal fatto di usufruire in concreto del servizio e dalla stessa possibilità di farlo.

6. Ciò significa che il singolo utente è tenuto a corrispondere obbligatoriamente il contributo di depurazione non solo anche quando non ne faccia uso effettivamente, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti pubblici sono tenuti ad istituire, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono tenuti a contribuire attraverso il versamento del canone stesso, ma anche quando il servizio non sia stato ancora istituito o comunque manchi il collegamento di esso con quella singola utenza.

La precedente normativa, quella degli artt.16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.319 (modificata dall'art.3 del decreto legge 28 febbraio 1981, n.38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n.153), comportava invece - come rilevato dalla giurisprudenza che ne aveva dato applicazione (Cass.civ., 24 luglio 2003, n.11481; 11 novembre 1994, n.9434; 9 marzo 1992, n.2800) - l'obbligo di corrispondere il canone indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del servizio ma soltanto per effetto della sola istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, e perciò l'obbligo era condizionato appunto all'esistenza dell'impianto centralizzato ed all'allacciamento fognario ad esso della singola utenza.

Deve essere affermato perciò il presente principio di diritto:

"In base alla legge 5 gennaio 1994, n.36, il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge.

In forza dell'art.14 della legge stessa gli utenti, anche potenziali, sono chiamati a contribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole utenze.

Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dell'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza."

7. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

Tenuto ^{conto} delle specifiche circostanze della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

la Corte,

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.

Il relatore
(dr. Stefano Monaci)

Il Presidente
(dr. Nino Favara)

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

24 GEN. 2005

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

Allegato H

Corte di Cassazione – Sez. III civ. – 7 luglio 2005, n. 14314

Corte suprema di Cassazione
Sezione III civile
7 luglio 2005, n. 14314
Presidente Nicastro – Relatore Frasca

Svolgimento del processo

Fortunata Coppola conveniva in giudizio avanti al GdP di Sorrento il comune di Meta e l'Arips (azienda risorse idriche penisola sorrentina) per sentirli condannare solidamente o alternativamente alla restituzione dei canoni o diritti versati per il servizio di depurazione nel periodo 1999-2000. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che le relative somme si dovevano ritenere pagate illegittimamente ed indebitamente, in quanto il comune di Meta era sprovvisto di impianto di depurazione, non aveva in fase di realizzazione un depuratore ed immetteva i liquami nel collettore fognario comprensoriale che scaricava in mare con una condotta sottomarina in località Punta Gradelle, senza che sussistesse alcun impianto a terra.

I convenuti si costituivano e contentavano l'avversa domanda.

Nell'udienza di comparizione interveniva nel giudizio il CO.DA.CON.S. aderendo alla domanda dell'attore.

L'adito Giudice di Pace pronunciava sentenza in data 6/12/2002, con la quale dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la giurisdizione della Commissione Tributaria di Napoli riguardo alla pretesa concernente il periodo dal 1 gennaio al 3 ottobre 2000, mentre accoglieva "la domanda proposta così come ridotta" e condannava i convenuti in solido alla restituzione all'attore del 25% del canone varcato nell'anno 2000, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo effettivo, con l'aggravio delle spese di un terzo delle spese di lite.

2. Per quello che in questa sede interessa la sentenza, riguardo al parziale accoglimento della domanda, è fondata sulle seguenti ragioni: era stata ammessa dai convenuti l'inesistenza di un impianto di depurazione a terra delle acque reflue e, conseguentemente, non sussisteva prestazione di servizio ai sensi dell'art. 1559 cc e, quindi, non poteva essere richiesto "alcun corrispettivo di prezzo (canone-quota di tariffa)"; non poteva altresì argomentarsi che, ex art. 14 della L. 36/1994, la quota di tariffa, riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o di temporanea inattività degli stessi, in quanto il Comune convenuto non aveva fornito alcuna prova che i proventi riscossi affluissero in un fondo vincolato e fossero destinati "esclusivamente" alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione; "in ogni caso" essendo la causa di valore non superiore a due milioni era da decidere secondo equità e, quindi, competeva al giudice il potere di dettare od integrare la regola particolare per il caso singolo secondo un criterio di opportunità", essendo, pertanto, ammesso che la regola legislativa potesse essere sostituita o modificata in considerazione della modestia economica della causa; ne conseguiva che, quand'anche la norma avesse imposto che la quota di tariffa era dovuta dall'utente anche nel caso di fognatura sprovvista di impianto di depurazione, doveva ritenersi che il legislatore avesse detto meno di quanto aveva effettivamente

voluto, in quanto non poteva ritenersi, “risalendo al principio che ne [aveva] suggerito la statuizione, che il legislatore medesimo [avesse] avallato l’assurdo che il cittadino debba sostenere per un periodo indeterminato oneri economici per un depuratore inesistente, che non entra in funzione, senza che la P.A. fornisca doverosa e puntuale motivazione”; sulla base di tali rilievi doveva ritenersi l’iniquità ed l’illegittimità della riscossione del canone e pertanto doveva ritenersi non dovuto il canone, il cui pagamento era privo di giustificazione causale ed aveva dato luogo ad un indebito oggettivo; la somma oggetto di restituzione era equitativamente quantificabile nei termini suindicati.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune di Meta.

Ha resistito con controricorso il CO.DA.CON.S.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta testualmente: “Errores in iudicando: omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia: omessa esame di documenti decisivi. Mancata valutazione di ammissibilità e rilevanza di mezzi di prova (art. 360 cpc)”.

Dopo un esordio con cui si sostiene che la sentenza sarebbe viziata “per carenza assoluta di motivazione”r si prospettano i seguenti argomenti, che costituiscono distinti profili del motivo:

a) il Giudice di Pace non avrebbe valutato alcuni documenti esibiti e depositati, aventi carattere decisivo per la controversia: in primo luogo l’impugnata sentenza non avrebbe in alcun modo argomentato “in merito a quanto riferito dall’Amministrazione comunale relativamente all’orientamento e alla direttiva espressa. su tale specifico argomento” da una prodotta (e non meglio precisata) circolare n. 177 del 5/10/2000, nella quale veniva affermato che il pagamento del canone doveva essere effettuato anche in mancanza dell’erogazione del servizio sulla base dell’art. 14 della L. 36/1994. che secondo la circolare stessa non sarebbe stata abrogata e sarebbe in vigore e richiederebbe come unico presupposto per l’obbligo di pagamento del canone l’allacciamento alla pubblica fognatura; in base a quanto sostenuto nella circolare, dunque, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto “senza incorrere in eventuali responsabilità contabili” non riscuotere il canone di depurazione per il fatto della mancanza o inattività dell’impianto di depurazione; d’altro canto, quand’anche il contenuto della circolare avesse esaurito la sua efficacia nell’ambito dei rapporti interni alle pubbliche amministrazioni e non avesse posto alcun obbligo al giudice, si sarebbe trattato di una circostanza che rappresentava “un elemento inserito all’interno del processo sul quale il Giudice si sarebbe dovuto pronunciare anche solo per dichiarare la sua irrilevanza al fine della risoluzione della controversia; altro documento non esaminato sarebbe una risoluzione del 9.7.02 n. 222, prodotta dal ricorrente “a sostegno delle doverosità del canone di depurazione”;

b) sotto un secondo profilo sarebbe stato “completamente assente sotto il profilo motivazione” l’esame da parte del Giudice di Pace “della documentazione esibita dal Comune, attestante il deposito presso un fondo vincolato delle somme riscosse a titolo di canone di depurazione vincolate nella uscita al rispetto delle finalità previste dalla legge regolamentante la materia”; inoltre non sarebbero state ammesse le prove

testimoniali articolate proprio sul punto ed anzi il Giudice di Pace avrebbe erroneamente affermato che il Comune non aveva provveduto a vincolare in apposito fondo le somme, in tale modo sarebbero state poste a fondamento del proprio argomentare "Circostanze fattuali palesemente opposte a quanto attestato e certificato dall'Amministrazione comunale ricorrente e a quanto in seguito a regolare attività istruttoria il Comune avrebbe potuto provare".

c) in terzo luogo l'assoluta carenza di motivazione viene sostenuta - con sostanziale specificazione di quanto dedotta sub b) - assumendosi che non sarebbero stati ammessi, senza alcuna motivazione sulla loro eventuale inammissibilità o irrilevanza, i due capitoli di prova per testi dedotti in comparsa di risposta (che vengono trascritti), tendenti a dimostrare rispettivamente l'affluenza dei proventi del canone di depurazione ad un fondo vincolato, destinato esclusivamente alla realizzazione dell'impianto centralizzato di depurazione, e l'inizio della progettazione dell'impianto stesso. La suddetta mancanza di motivazione avrebbe determinato un vizio della sentenza che sarebbe rilevabile in sede di legittimità, in quanto avrebbe comportato una omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia [viene citata la massima di Cassazione 5269/00]. Nella specie la decisività sarebbe dimostrata dal fatto che il Giudice di Pace ha posto a fondamento della sua decisione proprio l'inesistenza delle circostanze che i detti capitoli avrebbero voluto dimostrare, asserendo che il Comune non aveva fornito la prova del vincolo dei proventi e della loro destinazione alla realizzazione e gestione dell'impianto centralizzato di depurazione.

d) in quarto luogo il Giudice di pace avrebbe ommesso del tutto la motivazione sulla richiesta del comune di autorizzazione alla chiamata in causa - al fine di escludere la propria responsabilità per la mancata realizzazione dell'impianto - del Presidente della Regione Campania, quale commissario ad acta nominato per la progettazione e realizzazione dell'impianto di depurazione da un'ordinanza del ministro degli Interni n. 3011 del 21/11/1999. ed anzi avrebbe posto a fondamento della sua decisione circostanze opposte a quanto sostenuto dal Comune, là dove ha ritenuto l'indebito assumendo che non poteva ritenersi "che il legislatore medesimo [avesse] avallato l'assurdo che il cittadino debba sostenere per un periodo indeterminato oneri economici per un depuratore inesistente, che non entra in funzione, senza che la P.A. fornisca doverosa e puntuale motivazione".

e) sotto un quinto profilo, del tutto contraddittorio apparirebbe l'argomentare del Giudice di Pace, là dove avrebbe ritenuto la causa matura per la decisione sulla base dell'esistenza di una questione di diritto, per tale motivo non dando corso all'attività istruttoria, e poi avrebbe affermato espressamente di decidere applicando una regola equitativa.

1.1 Con un secondo motivo si lamenta testualmente: "Errores in iudicando: difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cpc)". Il Giudice di Pace non avrebbe osservato nulla sulla deduzione - svolta a sostegno dell'assunto che l'erogazione del canone di depurazione era doverosa -che, come emergeva dalla semplice lettura della L. 5/1/1994 n. 36, tutte le acque, nonché l'insieme dei servizi pubblici di captazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue sono pubblici ed organizzati secondo criteri di solidarietà e dunque, in relazione al servizio pubblico integrato di cui a quella legge il servizio idrico doveva essere considerato unitariamente, con la conseguenza

che il corrispettivo doveva ritenersi dovuto sia quando il servizio di depurazione è reso, sia quanto non lo è, non potendo le varie voci scindersi e la tariffa frazionarsi. Tutti questi profili non sarebbero stati esaminati dalla sentenza impugnata, sebbene desumibili dalla comparsa di costituzione.

1.2. Con il terzo motivo si lamentano con indicazione generica "errores in iudicando". Il motivo inizia con l'argomento che nulla avrebbe osservato il Giudice di Pace -in merito alla deduzione proposta in primo grado dall'Amministrazione comunale in merito all'indeterminatezza della domanda, ma poi si sviluppa con il rilievo che sarebbe palesemente erronea l'argomentazione con cui il Giudice di Pace ha ritenuto decurtabili i canoni del 25% nonostante la loro unitarietà, anziché rigettare la domanda per indeterminatezza in mancanza di parametri idonei a quantificare il canone non dovuto.

1.3. Con il quarto motivo si deduce testualmente: "Errores in iudicando: violazione dell'art. 53 Cost. Violazione di legge". L'impugnata sentenza, in aperta violazione del principio costituzionale, di cui a tale norma, per cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche", ancorché il servizio comunale comporti oneri essendo i cittadini tenuti a corrispondere un canone periodico commisurato al servizio reso, avrebbe illegittimamente imposto al Comune di restituire quanto debitamente percepito, qualificando il rapporto come contratto di somministrazione.

2. Va preliminarmente rilevato che la parte resistente nel controricorso (alla p.4) aveva eccepito ".salvo meglio dedurre in sede di memoria conclusiva" l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione della modalità procedurali inerenti; 1) il rilascio della procura speciale in relazione all'art. 365 cpc; 2) il contenuto del ricorso in riferimento all'art. 366 cpc e in ordine ai termini ed alle modalità del deposito del ricorso e degli allegati, "nonché per giudicato implicito".

Senonché, tali generiche eccezioni risultano del tutto omesse e non sviluppate nella (pur ampia e ripropositiva) memoria illustrativa e, quindi, risultano abbandonate, onde non è necessario occuparsene (tenuto conto che in relazione ad esse non emergono profili rilevabili d'ufficio da questa Corte, salvo quel che si dirà circa il contenuto del ricorso).

3. Il ricorso (concernente un giudizio introdotto con domanda proposta - agli effetti di cui all'articolo 1 bis del DI 18/2003 - prima del 10/2/2003) è ammissibile in relazione al disposto dell'art. 360 I comma, cpc, considerato in relazione all'art. 339, III comma, cpc, in quanto la sentenza è stata pronunciata su una domanda rientrante nell'ambito del limite di valore in cui il giudice di pace decide secondo equità.

Il ricorso è stato proposto anteriormente alla sentenza n. 204/2004 della C.Cost., la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, II comma, cpc nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nel decidere secondo equità, debba osservare i principi informatori della materia.

Per effetto della sentenza le decisioni rese dal giudice di pace secondo equità sono divenute ricorribili per cassazione - altre che per violazione di norme processuali, di norme costituzionali e comunitarie e nel caso di motivazione inesistente, perplessa o meramente apparente (come avevano statuito anteriormente alla pronuncia del

Giudice delle leggi le Sezioni Unite di questa Corte: Cassazione, S.U. 716/99, seguite poi. dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici) -anche per violazione dei principi informatori della materia.

In dipendenza della sentenza della Corte Costituzionale la situazione che si è determinata in punto di limiti di ricorribilità delle sentenze di equità necessaria pronunciate dal giudice di pace, in relazione a quelli che sono i motivi deducibili di norma con il ricorso per cassazione ordinario (articolo 360 cpc), si delinea come segue.

La violazione dei principi informatori è deducibile come censura ai sensi dell'art. 360 n. 3, cioè come violazione di legge, non diversamente da quella delle norme costituzionali e comunitarie (si veda Cass. n. 382/05).

L'ipotesi di motivazione inesistente, perplessa o meramente apparente era ed è riconducibile essenzialmente alla norma dell'art. 360 n. 4 cpc integrando una violazione della norma processuale di cui all'art. 132, II comma, n. 4, cpc.

E' vero che le stesse Sezioni Unite avevano formalmente fatta salva la possibilità di introduzione di una censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360, allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di inera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, ma l'affermazione e, quindi, il riconoscimento di una limitata applicabilità del n.5 divenuta successivamente tralasciata), finiva per apparire di valore piuttosto apparente che reale, in quanto quel caso era ed è in buona sostanza riconducibile alla mancanza nella sentenza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 (e, quindi, al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360), concretandosi in una mancanza della motivazione (sia pure non fisica: ma è evidente che il requisito di cui a tale norma, ove valutato secondo i dettami della disciplina delle nullità, non sfugge alla regola di cui al secondo comma dell'art. 156 cpc, cioè a quella del rilievo della nullità per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo).

Come non ha mancato di avvertire la dottrina ed anche qualche decisione di questa Corte, all'affermazione di uno spazio di deducibilità del vizio di cui al n. 5 dell'articolo 360 (di per sé non eliminabile con l'applicazione dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione e, quindi, con l'attribuzione di rilievo al solo vizio di violazione di legge, atteso che il ricorso in cassazione contro le sentenze del giudice di pace non può considerarsi un ricorso riconducibile a quella norma costituzionale, essendo disciplinato in via ordinaria dalla legge processuale generale, giusta il combinato disposto del primo comma dell'art. 360 e del terzo dell'art. 339) poteva semmai e può attualmente darai un qualche contenuto effettivo, allorché il punto decisivo in relazione al quale viene prospettato il vizio di cui al n. 5 concerne la motivazione attraverso la quale il giudice di pace sia pervenuto all'applicazione o alla non applicazione di norme di diritto, alle quali, pur nell'ambito del giudizio equitativo, sia comunque tenuto, cioè, prima della sentenza n. 206, delle norme costituzionali e comunitarie, nonché delle norme processuali, ed ora, dopo quella sentenza, anche dei principi informatori (si veda, per l'espressa affermazione della configurabilità della censurabilità del difetto di motivazione - e, quindi, del n. 5 dell'art. 360 - riguarda a fatti decisivi in rapporto alle norme di diritto che debbono essere applicate anche dal giudice di pace, Cass. 3282/03 nella motivazione).

4. Ciò premesso, trattandosi di ricorso proposto anteriormente alla pronuncia della sentenza n. 206/2004 ed essendo tale sentenza, nella sua efficacia dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 113, II comma, retroattiva, è di tutta evidenza che la pronuncia della decisione in questa sede impugnata deve considerarsi assoggettata all'osservanza della norma stessa come risultante dalla manipolazione in senso additivo effettuatane dalla sentenza.

E' di altrettanta evidenza che, essendo divenuta conoscibile la regola iuris risultante dalla pronuncia ben dopo la pubblicazione della stessa, il Giudice di Pace non può averla applicata (se non inconsapevolmente).

Ciò non toglie che la decisione possa oggettivamente, cioè per il modo in cui è stata adottata, essere apprezzata in questa sede in punto di conformità con i principi informatori della materia che sono divenuti retroattivamente rilevanti nella fattispecie in forza della sentenza della Consulta.

Tuttavia, tale applicabilità deve fare i conti con la circostanza che questa Corte è investita di mezzo di impugnazione riguardo al quale può scrutinare la vicenda soltanto attraverso i motivi di impugnazione svolti dal ricorrente, onde essa appare concreta soltanto nei limiti in cui tali motivi si prestino - all'esito dell'esercizio da parte della Corte del potere di qualificazione che le compete, nei limiti in cui esso è esercitabile. In relazione alla disciplina della tecnica di introduzione del giudizio in cassazione (che impone particolari oneri in punto di Individuazioni proprio delle questioni di diritto al ricorrente: art. 366 n. 4 cpc) - ad essere apprezzati come espositivi di doglianze sostanzialmente prospettanti una violazione dei principi informatori della materia cui la controversia avanti al giudice di pace sarebbe stata riconducibile.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, d'altro canto, il ricorrente non si può dolere di non aver potuto impostare il ricorso attraverso la denuncia della violazione di eventuali principi informatori, in quanto, in presenza di una situazione normativa che al tempo della proposizione del ricorso non gli permetteva di dedurla, bene avrebbe potuto con il ricorso in cassazione comunque formulare quella deduzione e prospettare una questione di legittimità costituzionale in relazione alla relativa mancata previsione, sollecitando questa Corte alla valutazione in ordine alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Bene, dunque, è stato ritenuto che in tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza additiva della Corte costituzionale del 6/7/04 n. 206, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, II comma, del codice di procedura civile, -nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio: si veda il caso deciso da Cass. 3281/95) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per cassazione, come concretamente formulati, la rendano irrilevante (così Cass. 7685/05).

Nella specie, venendo in rilievo una pronuncia di costituzionalità, la quale - sebbene investa una norma di previsione della regola di giudizio avanti al giudice del merito (giudice di pace) - assume diretto rilievo per i suoi effetti sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, appare di tutta evidenza che l'unico controllo cui questa Corte deve procedere è quello indicato dalla seconda parte del richiamato principio.

5. Si tratta, dunque, di valutare se, per il modo in cui sono articolati, i motivi di ricorso evidenziano doglianze le quali, apprezzate in base alla nuova formulazione dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ. ed alle sue ricadute sulla ricorribilità in cassazione avverso le sentenze del giudice di pace, possano direi lamentare la violazione da parte dell'impugnata sentenza di principi informatori della materia.

In proposito, l'individuazione del significato dei principi informatori della materia è stata fatta da questa Sezione con la sentenza n. 382/2005, secondo la quale, nella norma dell'art. 113, II comma, cpc quale risultante dalla sentenza della C.Cost. 206/04 - avente natura additiva integrativa di carattere autopplicativo -l'integrazione apportatavi dal dispositivo della sentenza, nel senso della sua illegittimità, in base al significato semantica dell'espressione "principi informatori della materia ed alla luce della motivazione della sentenza stessa, in particolare là dove ha ravvisato il contrasto della norma con i principi costituzionali degli artt. 24 e 101, II comma, Cost., sotto il profilo che la scelta da parte del giudice di pace della regola equitativa al di fuori della legge scritta (cosiddetta equità sostitutiva) senza quella integrazione appariva arbitraria, mentre non lo è se fatta l'alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva", dev'essere intesa nel senso che i «principi informatori» non sono da identificare con i "principi regolatori della materia", cui alludeva la norma dell'articolo 113, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 9 della L. n. 399/1984 ed anteriore alla modifica disposta dall'art. 21 della L. n. 374/1991, In particolare, mentre il giudice conciliatore, vigente quella norma, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo aveva disciplinato (in ciò identificandosi "i principi regolatori della materia" il giudice di pace, a seguito della citata sentenza, non ha il dovere di individuare la regola equitativa traendola da detta disciplina, ma, nell'individuarela, dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.

Ora, nessuno dei motivi di ricorso si presenta articolato in maniera tale da consentire di ravvisare una doglianza con la quale risultino evocati, sia pure con altra diversa qualificazione, i "principi informatori della materia" cui appartiene la controversia di cui è causa.

In particolare, al di là di quanto già emerge dalla stessa intestazione almeno dei motivi (ed indipendentemente da ogni valutazione in punto di rispetto del noto principio dell'autosufficienza del motivo di ricorso, su cui ai ritornerà), si rileva che con il primo motivo si è lamentato: aa1) l'omessa valutazione di alcuni documenti costituiti da una circolare e da una risoluzione, sostenendosi che il ricorrente era tenuto al comportamento di riscossione del canone di depurazione anche in mancanza di un impianto di depurazione o di inattività dello stesso suo funzionamento; aa2) l'omesso esame di documenti (non meglio specificati) e l'omessa ammissione di prove testimoniali (anch'esse non meglio specificate) circa il deposito delle somme riscosse in un fondo vincolato per la realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione; aa3) il fatto che il Giudice di Pace abbia invece ritenuto escluse proprio le circostanze che attraverso i documenti e le prove testimoniali si intendevano dimostrare; aa4) l'omissione dell'autorizzazione alla chiamata in causa del Presidente della Regione Campania; aa5) ad il fatto che, pur non essendosi ammesse le prove nel presupposto che la causa fosse fondata su questioni di diritto il giudice di Pace avrebbe poi deciso secondo equità.

Tutti i profili in cui si articola il motivo, anche al di là -di quanto risulta dalla sua intestazione (dove non si riconducono le censure al n. 3 dell'art. 360 cpc), ineriscono (salva quello relativo alla chiamata in causa) a vizi motivazionali della sentenza impugnata e non prospettano (anche quello inerente detta chiamata) alcunché che questa Corte possa considerare come denuncia esprimente una violazione di principi informatori della materia.

Anche il secondo motivo propone l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace di una circostanza. Tale circostanza (unitarietà del canone di depurazione e conseguente non distinguibilità della parte di esso dovuta per il servizio di depurazione e, quindi irripetibilità quest'ultima), peraltro, non è fattuale, bensì normativa e, pertanto, al di là della deduzione del motivo come difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia, che evocherebbe il n. 5 dell'art. 360, risulterebbe riconducibile al n. 3 di tale norma, che, tuttavia non è stato concretamente invocato.

Anche volendo superare tale mancata formale evocazione ed ammettendo che vi sarebbe il terreno su cui condurre la valutazione di riconducibilità della censura ad una violazione dei principi informatori, risulta di tutta evidenza che le deduzioni del motivo non somministrano in alcun modo argomenti che possano indurre a prospettare evocato un principio informatore, atteso che esse non si preoccupano di individuare i precisi termini normativi cui sarebbe riconducibile la vicenda, limitandosi ad evocare apoditticamente la lettura della legge 6/1994 e ad un accenno alla L. 36/1994.

Sicché - del tutto inammissibilmente ed al di fuori della logica, propria del giudizio di cassazione, di mezzo di impugnazione che impone al ricorrente l'onere di indicare (e, quindi, di indicare specificamente, cioè in modo idoneo a raggiungere lo scopo di sottoporre a critica, secondo i ristretti limiti dei motivi deducibili, la sentenza impugnata) la censura in diritto (art. 366, n. 4, cpc) - dovrebbe essere questa Corte a procedere alla precisa individuazione di detti termini al fine di compiere la valutazione di violazione o meno dei principi informatori da parte del decisum dell'impugnata sentenza.

Il terzo motivo, lamentando che l'indeterminatezza della domanda nel quantum delle somme indebite avrebbe dovuto comportarne il rigetto anziché la determinazione in via equitativa cui ha ritenuto di procedere il Giudice di Pace parrebbe prospettare nella sostanza una questione di natura processuale e che, dunque, non si presta in alcun modo alla valutazione in ordine alla riconducibilità ad una violazione di principi informatori del diritto sostanziale che sarebbe stato rilevante nella fattispecie.

Il quarto motivo deduce una violazione di norma costituzionale e, pertanto, va esaminato direttamente sotto tale profilo.

6. Assodato, dunque, che nessuno dei motivi di ricorso consente di ravvisare nella sostanza la violazione dei principi informatori, ai tratta di vagliare se i motivi del ricorso siano ammissibili (ed in caso positivo eventualmente fondati) in relazione ai limiti della ricorribilità in cassazione già configurabili anteriormente alla sentenza n. 206 della Consulta e tuttora applicabili.

Il primo motivo è inammissibile in tutti i profili in cui è articolato.

Infatti, ancorché nell'esordio della sua motivazione esso assuma che la sentenza sarebbe viziata da carenza assoluta di motivazione (prima proposizione della p.3), in realtà non risulta poi argomentato con l'asserzione che l'impugnata sentenza presenterebbe tale vizio, bensì appare illustrato - con obiettiva rispondenza a quanto enuncia la sua intestazione - come motivo ai sensi del 5 dell'art. 360, ma del tutto al di fuori dei limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte, come si è detto (e sia pure con un'operazione interpretativa che, in realtà, dissimula una censura ai sensi del n. 4

dell'articolo 360), ritiene deducibile quel motivo di ricorso contro le sentenze d'equità del giudice di pace, cioè senza denunciare un difetto di motivazione riguardo ad un punto decisivo che rivesta una tale macroscopicità da ridondare in una mera apparenza, ovvero in una radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, cioè in una non motivazione.

Infatti, tutti i profili in cui si articola Il primo motivo denunciano omessa o (quanto all'ultimo) contraddittoria motivazione nel senso in cui normalmente si intende il vizio di cui al n. 5 dell'articolo 360 e non evidenziano affatto, nel loro argomentare, una mancanza di motivazione della sentenza impugnata o una sua intrinseca contraddittorietà nel senso ora detto. Prova ne sia che nell'enunciare il terzo profilo del motivo il ricorrente riporta un precedente (a proposito della deducibilità dell'omesso ammissione di mezzi di prova o dell'omesso esame di mezzi prova come vizio ai sensi dell'art. 360 n. 5) proprio come se questo vizio fosse normalmente deducibile contro le sentenze dei giudici di pace secondo equità.

Al di là dell'assorbimento di tali rilievi, svolti in relazione al solo argomentare del ricorso è, poi, appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata presenta - come chiaramente emerge dal richiamo, che se n'è fatto in precedenza - certamente una motivazione (equitativa) a sostegno dell'adottata soluzione della controversia e, quindi, in concreto non è in alcun modo riconducibile all'ipotesi della mancanza di motivazione nel senso suindicato.

Per mera completezza, vanno svolti ancora due rilievi.

Il primo è che in relazione ai profili del primo motivo, riguardanti l'omesso esame dei documenti e l'omesso esame delle istanze probatorie testimoniali, la censura non considera che nella seconda proposizione della terza pagina la sentenza impugnata, dopo avere assunto che non erano state provate l'affluenza dei fondi ad un fondo vincolato alla realizzazione e gestione di un impianto di depurazione, enuncia espressamente di decidere "in ogni caso", cioè prescindendo da detta affermazione, in via equitativa e, quindi, procede al relativo giudizio, prospettando la regola equitativa che ritiene adeguata al caso concreto. Da tanto discende che l'omesso esame dei documenti e delle istanze probatorie testimoniali non ha svolto alcun rilievo causale sulla decisione, onde la relativa censura non concerne, a stretto rigore, un punto decisivo della controversia.

Onde, sotto tale aspetto il motivo, se anche - per assurdo - non valesse la nozione restrittiva di rilevanza del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comunque sarebbe inammissibile per tali ragioni.

Il secondo rilievo, sempre concernente un profilo del primo motivo, quello inerente la mancata autorizzazione della chiamata in causa, è nel senso che, pur riguardando esso una violazione di norma processuale, e, quindi, un vizio come tale astrattamente deducibile in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza equitativa del giudice di pace, tuttavia, risulta inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato genericamente ad indicare di avere chiesto la chiamata in causa nella comparsa di risposta, ma non ha specificato se in udienza ebbe a formulare in concreto tale richiesta al Giudice di Pace, sicché il motivo risulta articolato senza che si evidenzi che la violazione sia stata effettivamente compiuta da quel giudice, cioè che quest'ultimo abbia disatteso l'istanza. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare di avere effettivamente instato l'autorizzazione alla chiamata in causa prima delle decisione.

Si ricorda, in proposito quanto ha ritenuto la giurisprudenza di questa corte in ordine alla disciplina della chiamata del terzo nel giudizio avanti al giudice di pace.

Si è affermato che la previsione della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto non ne manifesti l'intenzione nella comparsa di risposta, non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace. La mancanza di termini di costituzione in giudizio delle parti anteriormente alla prima udienza e le particolari modalità di costituzione del convenuto (il quale, al pari dell'attore, ha facoltà di proporre oralmente le proprie difese) che caratterizzano il procedimento dinanzi al giudice di pace inducono, infatti, a ritenere che l'eventuale suddetta decadenza sia ricollegabile in tale procedimento soltanto alla prima udienza e non ad un termine o difesa anteriore((v. C.Cost. n. 154/1997) (così Cassazione 3156/02)

Ed ancora: la chiamata in causa del terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate dagli artt. 167, III comma, e 269, II comma, cod.proc.civ., per cui il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione, ed anche in una udienza successiva, qualora in prima udienza il convenuto sia comparso di persona, e il giudice, senza opposizione dell'altra parte e senza svolgere alcuna attività, abbia spostato l'udienza per consentire in quella sede al convenuto di costituirsi, formulando in quella udienza domande ed eccezioni, ivi compresa l'istanza di chiamata in causa del terzo (Cass 3326/2004).

Ora, è evidente che, se la proposizione della istanza di chiamata in causa si preclude nella prima udienza di comparizione (da intendersi in senso effettivo, come ben chiarisce la seconda decisione), il convenuto che si costituisca depositando una comparsa (che è atto meramente facoltativo) nella quale articoli detta istanza, deve in concreto sottoporla al giudice di pace (almeno riportandosi al contenuto della comparsa), in ossequio ai dettami della oralità che caratterizzano l'udienza avanti a quel giudice.

Viceversa, il ricorso si è limitato ad indicare che è stata chiesta la chiamata nella comparsa di risposta (non si sa quando depositata) senza precisare se a tale richiesta si sia dato corso all'udienza di comparizione.

Onde, la doglianza non evidenzia che il Giudice di Pace abbia disatteso effettivamente l'Istanza. Sotto tale aspetto "il motivo è inammissibile, in quanto non evidenzia in, concreto un error in procedendo di quel giudice.

Con riferimento al secondo motivo, si è già visto che esso in realtà propone una censura di omessa considerazione di un fatto normativo e sotto tale aspetto, una volta esclusa la sua idoneità ad evocare la violazione di un principio informatore, si connota come denunciante una mera violazione di legge che, quindi, come tale non appare deducibile avverso la sentenza pronunciata secondo equità.

In riferimento al terzo motivo, ribadito che esso parrebbe proporre nella sostanza una censura di violazione di una norma processuale, si rileva che appare del tutto generico, in quanto non spiega perché ed in che modo la motivazione sul punto sarebbe censurabile e si limita a proporre che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fare applicazione di una regola diversa da quella equitativa con cui ha quantificato l'indebito, della quale però non si indica la fonte. A ben vedere il motivo si risolve allora in una - sia pure immotivata censura dell'esercizio del potere equitativo del Giudice di Pace, come tale del tutto inammissibile se ed in quanto non si lamenti la violazione di principi informatori. Né il motivo contiene alcun elemento che permetta di apprezzare la deduzione su cui si fonda come diretta ad evocare l'esistenza di una nullità della domanda (afferente alla editio actionis), che, in ipotesi avrebbe dovuto comportare l'esercizio da parte del Giudice di Pace dei poteri ricollegati alla sua

rilevazione.

Con riguardo al quarto motivo, si rileva che esso è ammissibile, in quanto si concreta nella deduzione della violazione di un principio costituzionale, ma è privo di pregio, atteso che non spiega anzitutto in base a quale logica il rapporto intercorso fra le parti, che lo stesso ricorrente considera sub specie erogazione di un servizio, sarebbe riconducibile all'ambito di applicazione della norma dell'art. 53 Cost.

Infine, va rilevato che è priva di rilievo la sentenza n. 96 del 2005 della Sezione Tributaria di questa corte, invocata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cpc, secondo la quale «il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce, in base alla L. 5/1/1994, n. 36, un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge; gli utenti di esso, ancorché potenziali, sono chiamati, in forza dell'articolo 14, a contribuire, con il versamento di un apposito canone, sia alle relative spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, comprese le spese per il collegamento fognario delle singole utenze. Pertanto, il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue, alla stregua della L. n. 36/1994, è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall'istituzione di esso, o dall'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza, laddove, secondo la precedente disciplina - di cui agli artt. 16 e segg della L. 10/5/1976, n. 319, modificata dall'art. 3 del DL 28/2/1991, n. 38, conv. in L. 23/4/1981, n. 153 -, l'obbligo di corrispondere il canone era al indipendente dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma nasceva soltanto per effetto della istituzione di quest'ultimo e dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, sicché era condizionato all'esistenza dell'impianto centralizzato ed all'allacciamento fognario ad esso della singola utenza».

Invero, non è dato comprendere come il principio di diritto affermato da detta decisione possa rilevare nel presente giudizio, che concerne una sentenza pronunciata non secondo diritto, bensì secondo equità.

D'altro canto, il ricorrente non ha prospettato nemmeno che detto principio si debba configurare come principio informatore della materia.

6. In forza dei complessivi rilievi svolti il ricorso è, dunque, rigettato.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la particolarità dell'oggetto della controversia coinvolgente un servizio pubblico fa ritenere giustificato che il giudizio sia stato portato avanti a questa Corte.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Allegato I

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Capo di Gabinetto**

Risposta quesito Federutility



*Il Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

15 SET. 2005

PROT. GAB/2005/7756/BOI

Protocollo Federutility
n. 0000698 del 20/09/05



Alla FederUtility
Sistema Confservizi
Via Cavour, 179/A
00184 - R O M A

OGGETTO: Art. 14 legge 36/1994 – Applicazione della tariffa di fognatura e depurazione

Nel riscontrare la Vs. 22 giugno 2005, n. 153/A, che si aggiunge ai numerosi quesiti che quest'Ufficio ha ricevuto in merito alla questione indicata in oggetto, si coglie l'occasione per fornire ogni opportuna delucidazione riguardo il dettato normativo, la sua ratio e la sua applicabilità; chiarimenti e relative raccomandazioni circa la corretta gestione del fondo vincolato oggetto dell'accantonamento così come derivante dalle prescrizioni dell'articolo in questione.

In merito si rappresenta quanto segue.

Il disposto dell'art.14, comma 1 primo capoverso, *"La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi..."*, impone il pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. L'obbligo del pagamento sussiste dunque anche nelle more dell'attuazione del servizio di depurazione a condizione che vi sia l'allaccio a pubblica fognatura, in tal senso anche la circolare del Ministero delle Finanze n.177 del 5/10/2000.

Perplexità sono state avanzate da più parti in seguito al contenuto di recenti pronunce da parte della Corte di Cassazione, fra cui in particolare quella della sez. V Civile del 17 giugno 2004, n.18699/04, e quella della sez. Tributaria del 4 gennaio 2005, n. 96.

Con la prima sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che il canone di depurazione, di cui all'art 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.319 (c.d. Legge Merli) e s.m.i., ha natura tributaria, e, l'obbligatorietà del pagamento, si ha *"... per effetto della sola istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria"*. Specifica la Corte che laddove tale servizio non risulti effettivamente istituito, ovvero qualora l'utente sia in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di usufruire del servizio di depurazione rispetto a quell'impianto, come appunto nella fattispecie esaminata, viene meno l'obbligo del pagamento. Al riguardo occorre tenere presente che la sentenza citata si riferisce ad un atto di ingiunzione del 1993, antecedente alla legge 36/94, avente ad oggetto uno scarico industriale e quindi non compreso nel servizio idrico integrato, disciplinato dalla Legge 10 maggio 1976, n.319, ormai abrogata. Peraltro, la fattispecie presentava peculiari caratteristiche che la Suprema Corte ha evidenziato: vi era, infatti, non solo l'impossibilità contingente e materiale dell'utente di poter usufruire del servizio rispetto a quell'impianto, ma anche l'assoluta e perpetua impossibilità di realizzarne uno nuovo. Pertanto, lo scrivente ritiene che

tale pronunciamento sia ultroneo alla questione in oggetto, anche tenendo conto del fatto che con il D.lgs.152/99 è cambiata la ratio rispetto alla precedente normativa, essendo ora il servizio di depurazione obbligatorio ed essendo la sua istituzione definita con tempi e modalità indicati dal decreto stesso.

In totale differente posizione interpretativa rispetto alla precedente citata sentenza, la Corte di Cassazione Penale – sez. Tributaria, con la pronuncia n.99/05, afferma che *“Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dall'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza”*. La Corte afferma, quindi, che l'obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall'effettiva utilizzazione del servizio, anzi dalla stessa possibilità concreta di utilizzarlo. Nessun utente potrebbe quindi esimersi dal corrispondere la quota di tariffa dovuta per la depurazione ancorché non possa concretamente usufruire del servizio stesso.

Ciò premesso, quest'Ufficio ritiene che l'obbligo di corresponsione della quota di tariffa per la depurazione, dovuta ai sensi dell'art.14 della L.36/94, sussista sempre e comunque a condizione che vi sia l'allaccio a pubblica fognatura. Si reputa, infatti, che una diversa ed estensiva interpretazione dell'attuale formulazione dell'art.14 potrebbe comportare, in alcune situazioni, una doppia imposizione che, come è facilmente comprensibile, non può ritenersi condivisibile. Con l'occasione, si ricorda che sono essenzialmente due i presupposti ed i principi ispiratori del dispositivo in argomento: quello della salvaguardia ambientale, inteso come dovere civico di cui l'intera comunità deve farsi carico e, della cui tutela e perseguimento, le Autorità d'ambito sono responsabili, in quanto destinatarie del fondo vincolato da utilizzare proprio a tal fine (su tale questione si dirà più dettagliatamente nel seguito), secondo quanto previsto dall' art.14 in oggetto; e il criterio della solidarietà, inteso come doveroso coinvolgimento di tutti i cittadini, anche di coloro che non sono fruitori del servizio in questione, ai quali è richiesto di dare un contributo per il superamento delle carenze attuali nel servizio di depurazione, avendo come garanzia la futura realizzazione di un sistema depurativo sufficiente e conforme alle prescrizioni normative nazionali ed europee di riferimento, anche grazie all'utilizzo dei fondi a tale scopo accantonati. Pertanto, se è vero che alla quota di tariffa per la depurazione, nel caso di mancanza del relativo servizio, va riconosciuta la natura di tributo che prescinde dal nesso di correlazione del corrispettivo dovuto per il servizio reso, è altresì innegabile che non si possa incorrere nel paradosso della doppia imposizione laddove l'utente non allacciato a pubblica fognatura provveda, come imposto dalla legge, alla depurazione dei propri reflui usufruendo del servizio di depurazione per mano di un soggetto eventualmente diverso dal gestore unico del servizio idrico integrato.

A tal proposito si richiama integralmente il disposto dell'art.36 del D.Lgs.152/99, il quale, nel disciplinare il trattamento dei rifiuti liquidi, tipologia cui appartiene il materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche, previsti ai sensi del comma 4 dell'art.27 del medesimo D.Lgs.152/99, indica tassativamente le condizioni affinché il gestore del servizio idrico integrato possa essere autorizzato dall'autorità competente ad accogliere nei propri impianti di depurazione i rifiuti di cui al comma 3 dell'articolo in argomento (qui rileva sostanzialmente il caso indicato alla lettera b). Appare dunque evidente che, laddove non ricorrano le condizioni sopra richiamate, il gestore non potrà essere autorizzato ad accogliere i rifiuti indicati dall'art.36; da ciò consegue che lo svolgimento del servizio di cui al citato articolo 36, comma 3 del D.Lgs.152/99 ed il pagamento della relativa tariffa di cui all'art.14 della L.36/94, non può rappresentare un automatismo. L'utente non allacciato a pubblica fognatura dovrà quindi corrispondere la quota di tariffa per la depurazione al soggetto che effettivamente fornirà il servizio. Le modalità di riscossione, nonché gli aspetti tecnico – procedurali, saranno ragionevolmente definiti dall'Autorità competente ovvero l'Autorità d'ambito territoriale ottimale, che avrà

preventivamente valutato ed appurato l'esistenza delle condizioni indicate dall'art.36 del D.lgs. 152/99 ai fini dell'autorizzazione al trattamento.

Si ritiene opportuno specificare, inoltre, che dalla tariffa per la depurazione esula il corrispettivo per il prelievo dei rifiuti dalla fossa ed il relativo trasporto e recapito all'impianto di depurazione. Tale servizio non rientra nel servizio idrico integrato e coloro che lo svolgono avranno diritto ad introitare il relativo corrispettivo.

Con l'occasione preme a quest'Ufficio chiarire la finalità del fondo di cui all'art.14 in argomento, così come modificato dall'art.28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che prevede l'accantonamento della quota parte di tariffa per la depurazione in un fondo vincolato da utilizzare per la realizzazione del programma degli interventi, previsti nel piano d'ambito, con particolare riguardo alla realizzazione degli impianti di depurazione, laddove questi manchino o siano inadeguati rispetto alle esigenze qualitative del territorio di riferimento, di concerto con interventi sulla pubblica fognatura. E' infatti evidente che in prima istanza occorrerà garantire il servizio di depurazione a tutti i cittadini ed in modo conforme alle normative nazionali ed alle direttive comunitarie vigenti, dopodiché, solo qualora la capacità impiantistica sia rispettosa dei parametri di buona qualità previsti nel corpo recettore, sarà possibile utilizzare la restante parte del fondo per la manutenzione e la gestione degli impianti, ovvero per la realizzazione di altri interventi previsti nel piano d'ambito.

Si ribadisce, inoltre, che mal si giustificerebbe un utilizzo non residuale ai fini della manutenzione e della gestione degli impianti o della realizzazione di interventi estranei al segmento afferente la depurazione, dopo aver chiesto ai cittadini di pagare per un servizio – quello di depurazione appunto – che non c'è, che è parziale o è largamente insufficiente sotto il profilo qualitativo. Il rigore interpretativo che giustifica la richiesta a tutti i cittadini di corrispondere la quota di tariffa in argomento, deve essere applicato anche e soprattutto laddove si tratta di concretizzare ciò per cui i cittadini hanno contribuito negli anni. Naturalmente, anche nel caso di mancati allacci a pubblica fognatura, occorrerà provvedere in via prioritaria e con analoga urgenza.

In ragione di quanto sopra, l'attuale formulazione dell'art.14 rafforza l'obbligo in capo all'Autorità d'ambito di realizzare (far realizzare) *in primis* gli interventi afferenti la fognatura e la depurazione trattandosi di segmenti di un servizio pubblico primario che gli enti locali sono tenuti a garantire trattandosi di "...servizio pubblico irrinunciabile, che gli Enti gestori sono tenuti a istituire per legge" (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. Tributaria 4 gennaio 2005, n.96), ed a seguire tutti gli altri interventi previsti nel piano d'ambito. Si richiama, inoltre, il parere n.2/2004 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Liguria, ha sottolineato e ribadito il vincolo di destinazione di tale fondo, affermando che "...le somme conservate nei residui passivi a titolo di fondi vincolati provenienti dalla tariffa introitata ai sensi dell'art.14 della legge n.36 del 1994 non possono essere svincolate con registrazione delle somme in economie di spese sugli impegni a tal fine registrati facendo affluire tali risorse nell'avanzo di amministrazione per il successivo finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle previste dalla legge"..

Infine, per quanto concerne la disponibilità del fondo si conferma che la titolarità della riserva, che esso costituisce, spetta all'Autorità d'ambito, la quale la metterà a disposizione del soggetto gestore per la realizzazione di quanto sopra. Competerà dunque all'Autorità in questione la decisione sulla destinazione di quei proventi, sulle connesse modalità di realizzazione degli interventi, nonché il capillare controllo sull'utilizzo del fondo da parte del gestore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, così come sopra evidenziata, nonché delle scadenze individuate nel piano degli interventi. Tutto ciò attiene, infatti, alla programmazione degli interventi che l'Autorità ha il compito di individuare, a fronte delle criticità presenti sul territorio, attraverso il piano degli

interventi contenuto all'interno del piano d'ambito. Conseguentemente, graverà su di essa la responsabilità nel caso che ciò non avvenga.

Nella speranza di aver chiarito ogni perplessità, si resta disponibili per ulteriori eventuali chiarimenti.

Prof. Paolo Togni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Togni', with a stylized, cursive script.

Allegato L

**Estratto dalla “Presentazione della Relazione annuale al Parlamento
sullo stato dei servizi idrici
anno 2004”**

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche

(Roma, dicembre 2005)

5.4. ALCUNI PROBLEMI SPECIFICI

5.4.1 Il canone di depurazione (*Omissis*)

5.4.2 Fondo vincolato ex art. 14

Una questione strettamente legata alla precedente e sulla quale non appare esservi sufficiente chiarezza è quella relativa all'utilizzo del fondo vincolato previsto dall'art. 14 della Legge 36/1994.

Una brevissima ricostruzione storica della norma in esame spiega parzialmente i motivi dell'incertezza.

Infatti mentre inizialmente il secondo periodo del comma 1 del citato art. 14 recitava, con riferimento alla quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione, che: *"I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione"*, la Legge 179/2002 ne ha modificato il disposto affermando che: *"I relativi proventi (omissis) affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito"*.

Sembrerebbe che con questa modifica il legislatore abbia preso in considerazione le situazioni nelle quali risulta concomitante la mancanza sia del depuratore sia della rete fognaria necessaria per convogliarvi i reflui, e non abbia voluto escludere, laddove fognatura e depurazione siano a livelli ottimali, la possibilità di utilizzare il fondo vincolato in parola per altri interventi previsti nel piano d'ambito.

Il Comitato non si è espresso sulla problematica se detto fondo debba o meno essere vincolato a realizzare gli interventi fognari e depurativi previsti dal piano d'ambito a servizio proprio della zona in cui gli utenti sono sforniti di questa aliquota del S.I.I. e si ritiene che nell'immediato futuro si impegnerà al dovuto approfondimento della problematica.

ALLEGATO 1

Stato delle conoscenze sugli scarichi non a norma

La verifica della localizzazione degli scarichi di pubblica fognatura non a norma attivi nel Comune di Roma, effettuata attraverso la collaborazione tra Acea Ato2 S.p.A. e LaboratoRI S.p.A., ha definito il numero e la tipologia di questi scarichi.

Nelle tabelle seguenti sono state raccolte una serie di informazioni sugli scarichi non a norma, tra cui:

- il codice;
- il comune ed il municipio di appartenenza;
- il corpo idrico recettore;
- il bacino di utenza ovvero gli abitanti serviti.

La tabella n. 1 contiene gli scarichi del Comune di Roma ancora oggi attivi e per cui sono state fatte da parte del Gestore tutte le indagini necessarie per l'individuazione delle utenze servite ed il corrispettivo fatturato.

Tabella n.1

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
C03	NORD	Roma	20	Via dei Due Ponti	Fosso della Crescenza	16.414
F90 (giàC03a)	NORD	Roma	20	Via dei Due Ponti	Fosso della Crescenza	301
C04	EST	Roma	10	Via Annia Regilla	Fosso dello Statuario	16.860
C05	CENTRO	Roma	12	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	22.903
C06	CENTRO	Roma	12	Via del Risaro	Fosso del Frasso	1.232
C10	NORD	Roma	18	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	30.764
C11	NORD	Roma	19	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	12.524
F07	EST	Roma	5	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	26.944
F13	NORD	Roma	19	Via del Casale di Monte Arsiccio	Fosso dell'Acquatrasversa	1.899
F14	NORD	Roma	20	Via di Tor di Quinto	Fosso della Crescenza	70
F15	NORD	Roma	20	Via del Pont di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	791
F16	NORD	Roma	20	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	2.478
F18	NORD	Roma	20	Via Veientana	Fosso della Crescenza	1.208
F18a	NORD	Roma	20	Via Veientana	Fosso della Crescenza	3.050

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F18b	NORD	Roma	20	Via Casa lattico	Fosso del Fontaniletto	3.041
F19	NORD	Roma	20	Via Veientana	Fosso di Volusia	1.650
F20	NORD	Roma	20	Via Carlo Gherardini	Fosso Monte Arsiccio	1.114
F22	NORD	Roma	20	Loc. Labaro - Via Ornica	Fosso Valchetta	3.782
F22b	NORD	Roma	20	Loc. Labaro - Via Castellanza	Fosso della Valchetta	882
F23	EST	Roma	5	Via Campotosto, 88	Fiume Aniene	1.915
F34	EST	Roma	8	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	250
F38	CENTRO	Roma	12	Via del Risaro	Fosso del risaro	349
F39	CENTRO	Roma	12	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	466
F45	CENTRO	Roma	16	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	852
F47	NORD	Roma	18	Casalotti - Via CasaI Selce	Fosso di Campomorto	11.757
F48	NORD	Roma	18	Casalotti - Via Borgosesia	Fosso della Quistione	3.918
F51	NORD	Roma	18	Via Boccea	Fosso della Maglianella	1.530
F52	NORD	Roma	19	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	3.315
F54	NORD	Roma	19	Via Isidoro Carini	Fosso Marmo Nuovo	719
F56	NORD	Roma	19	Via Boccea Km 10 - 12	Fosso Pratorotondo	1.737
F57	NORD	Roma	19	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	7.208
F57a	NORD	Roma	19	Via Enrico di Mattei	Fosso del Fagiano.	1.077
F60	NORD	Roma	18	Casal Selce	Rio Galeria	1.078
F61	NORD	Roma	18	Via Caresana	Fosso dei Mimmoli	827
F64	NORD	Roma	18	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	1.339
F65	CENTRO	Roma	12	Via Sarsina - Vitinia	Fiume Tevere	4.651
F67	CENTRO	Roma	13	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	1.676
F69	CENTRO	Roma	12	Via Laurentina Km.6,5	Fosso della Mandriola	345

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F71a	CENTRO	Roma	12	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	237
F77	NORD	Roma	20	Isola Farnese - (Centro Urbano)	Fosso del Piordo	1.165
F81	NORD	Roma	20		Fosso del Piordo	10.235
F83a	NORD	Roma	20	Via Saronno	Fosso del Pantano	415

La tabella n. 2 contiene gli scarichi del Comune di Roma non più attivi, ma per i quali il Gestore ha individuato le utenze servite ed il corrispettivo fatturato.

Tabella n.2

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F71	CENTRO	Roma	12	Castel di Leva Poggetto - Mulino del Poggio	Fosso di Tor Pagnotta	4.500
F80	NORD	Roma	20	via Fontana Morta	Fosso di Cesano	256
F40	CENTRO	Roma	12	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	1.270
F74a	CENTRO	Roma	15	Via Portuense	Fosso della Maglianella	34
F74b	CENTRO	Roma	15	Via Portuense	Fosso Galeria	1.183
F83	NORD	Roma	20	Via Saronno (via Lonato)	Fosso del Pantano (fosso di Pietra Pertusa)	1.202

Nella tabella n. 3 vi sono invece tutti i restanti scarichi del Comune di Roma individuati ed eliminati dal 2003 al 2005 per i quali la conoscenza degli abitanti serviti risale ad una stima fatta per la presentazione, alla Provincia di Roma, delle schede catasto degli scarichi e per i quali non è stato determinato il volume fatturato.

Tabella n.3

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
C02	NORD	Roma	20	via Due Ponti	Fosso dell'A. Crescenza	2.000
C07	CENTRO	Roma	12	Via Ostiense Km 15-16	Fosso del Fontanile	6.050
C08	CENTRO	Roma	13	Via del Mare Km 16-17	Fiume Tevere	8.000
C08a	CENTRO	Roma	13	Via del Mare Km 16-17	Fosso del Fontanile	
---	CENTRO	Roma	13	Borgata Selcetta	Fosso di Selcetta	4.699
---	CENTRO	Roma	13	Borgata Trigoria	Fosso di Trigoria	
C09	CENTRO	Roma	15	via degli Obizi	Fosso di Bravelta	30.028
F09	NORD	Roma	19	Via Taverna	Fosso della Rimessola	24.000
F10	NORD	Roma	19	Suburbio della Vittoria	Fosso della Rimessola	1.000
F12	NORD	Roma	19	Via G.G. Bottari	Fonte Monte	6.000

Cod. Scarico	Bacino	Comune	MUN.	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
Arsiccio						
F17	NORD	Roma	20	Via sesto Miglio	Fosso del Poggio	3.000
F25	EST	Roma	7	Via della Stazione di Tor Sapienza	Fosso Tor Sapienza	600
F28	EST	Roma	7	Via Galatea - Via Bisegna	Fosso della Lungarina	600
F30	EST	Roma	7	via dei Fiorrancini	Fosso della Cunola	
F37	CENTRO	Roma	11	via dll' Almone	aff. MarraneIIa Caffarella	200
F42	CENTRO	Roma	12	via Pontina Vecchia km 15	Fosso di Malpasso	300
F43	CENTRO	Roma	13	via di Malafede	Flume Tevere	23.672
F44	CENTRO	Roma	13	Centro Giano	Fiume Tevere	
F49	NORD	Roma	18	Via Pantan Monastero	Fosso di Campomorto	2.800
F55	NORD	Roma	19	Via degli ScoIopi	Fosso Valle dell'Inferno	3.500
F58	NORD	Roma	20	Viale Tor di Quinto	Fosso di Tor di Quinto	1.000
F59	NORD	Roma	20	Via Fiaminia Vecchia	Fosso di Tor di Quinto	600
F62	NORD	Roma	18	Via Casal Selce	Fosso di Campomorto	1.000
F63	NORD	Roma	18	Via Pantan Monastero Casal Selce	Rio Galeria	1.000
F67bis	CENTRO	Roma	13	via di Dragoncello	Fiume Tevere	4.500
F68	EST	Roma	5	Via Mondolfo - Via Montegiorgio	Fosso di PraIoIungo	3.000
F70	CENTRO	Roma	12	Via Laurentina Km 8.5	Fosso del Carraccio	1.000
F72	CENTRO	Roma	12	Via Ardeatina Km 17	Fosso di Casale Abbrucciato	750
F74	CENTRO	Roma	15	Via Portuense Km 14 (Piana del Sole)	Rio Galeria	2.000
F82	NORD	Roma	20	Via Breccianese Km 10.500	Fosso del RoscioIo	1.584
F02	NORD	Roma	4	Via Marciana Marina	Fiume Tevere	2.700

Nella tabella n. 4 sono elencati tutti gli scarichi non a norma presenti nei restanti comuni dell'ATO 2 presi in carico fino ad oggi da Acea Ato 2 S.p.A..

Tabella n. 4

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F1 (ex-F2 (1))	Sud	Albano Laziale	01-gen-05	via delle Grotte (prossimità depuratore dismesso)	Fosso di Santa Palomba	1.000
F10 (già SC10)	Sud	Albano Laziale	01-gen-05	via Rufelli (Ariccia)	Fosso Dell'Abbadia	1.000

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F12 (già SC12)	Sud	Albano Laziale	01-gen-05	via Donizzetti	Fosso di Santa Palomba	4.000
F2 (già SC2 e SC3)	Sud	Albano Laziale	01-gen-05	via Tenutella (prossimità depuratore dismesso)	Fosso di Santa Palomba	13.000
F7 (già SC9)	Sud	Albano Laziale	01-gen-05	via della Abbazia	Fosso dell'Abbadia	500
F1	Sud	Castel Gandolfo	01-dic-05	via delle Rose (zona Pavona)	Fosso Rudicelli	---
F2	Sud	Castel Gandolfo	01-dic-05	via Vicolo della Viola (Loc. Tenuta del Laghetto)	Fosso Rudicelli	---
F3	Sud	Castel Gandolfo	01-dic-05	via dell'Orto Nuovo (Loc. Le Mole)	Fosso Rio Petroso	---
F4	Sud	Castel Gandolfo	01-dic-05	via dei Pescatori	Lago di Castel Gandolfo	---
SC3	Est	Cervara	01-ott-05	S.P. Subiaco	impluvio naturale fino al Fosso Gravarina	---
F1 - SC4	Est	Cervara	01-ott-05	S.P. delle Selve	impluvio naturale fino al Fosso dell'Obbaco	---
F1	Sud	Ciampino	10-lug-03	via Pascoli	Fosso della Marranella	---
F1	Sud	Ciampino	10-lug-03	via Carducci	Fosso della Marranella	---
F1 - SC1	Est	Ciciliano	01-set-04	via di Cerro Piccione	Fosso dell'Enzedetta	600
F2- SC2	Est	Ciciliano	01-set-04	viale Beato Tommaso	Fosso di Valle Cupa	200
F3- SC3	Est	Ciciliano	01-set-04	Strada rurale di Valle Cupa	Fosso di Valle Cupa	100
F4- SC4	Est	Ciciliano	01-set-04	Strada rurale di Valle Cupa	Fosso di Valle Cupa	100
F1 (già SC1)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	Monte Argentario	Fosso di Monte Gentile	130
F10 (già SC10)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	Canale scarico sopravanzo serbatoio ACEA	Fosso adiacente	910
F11 (già SC11)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	Incrocio via M. Bianco via Palombarese	Fosso adiacente	1.023
F12 (già SC12)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via Orazio	Fosso Spallette	124
F13 (già SC13)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via Ovidio	Fosso Spallette	41
F14 (già SC14)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via Socrate	Fosso Spallette	20
F15 (già SC15) ex F2 di Guidonia)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via di Tor S. Antonio	Fosso S. Antonio	4.234

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F3 (già SC3)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via di S. Lucia	Fosso di Monte Gentile	731
F4 (già SC4)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via XXIV maggio - via Platone	Fosso delle Spallette	1.299
F7 (già SC7)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	via Manzoni	Fosso adiacente	321
F8 (già SC8)	Nord	Fonte Nuova	01-lug-04	Incrocio via L. Maggiore via Palombarese	Fosso S. Lucia	3.839
SC2	Sud	Frascati	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via di Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	---
SC3	Sud	Frascati	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via E. Fermi	Fosso dell'Armetta	---
SC4	Sud	Frascati	01-mar-06	Loc. Macchia dello Sterparo - via Macchia dello Sterparo	Fosso dell'Armetta	---
SC5	Sud	Frascati	01-mar-06	Loc. Cocciano Vecchia - via delle Cisternole	Fosso del Cavaliere	---
SC6	Sud	Frascati	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via di Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	---
SC7	Sud	Frascati	01-mar-06	via Colonna - via Gregoriana	Fosso del Cavaliere	---
F1	Sud	Gorga	01-ago-05	via Fontanella (loc. Lago)	Fosso di via Piana	---
F2	Sud	Gorga	01-ago-05	via Nuova (loc. Pantanella)	pendio naturale del versante nord-est	---
F3	Sud	Gorga	01-ago-05	viale dello Sport (loc. Casaccioni)	Fosso Casaccioni	---
F10	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Mannarese (Villanova)	Fosso La Prata	1.000
F11	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Loc. La Botte	Fosso La Prata	1.000
F14(a,b,d,e) (già F12-F13)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Montecelio	scarico a cielo aperto	---
F14c (già F14)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via cinque Sassi (Montecelio)	scarico a cielo aperto	---
F15	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Loc. Ponte delle Tavole (via Palombarese Km 22,000)	Fosso S. Lucia	---
F16	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Loc. Albuccione - via Tiburtina Km.20,500	Fosso Tor dei Sordi	490
F17	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina Km 19,000	Fosso Tor dei Sordi	---
F18	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina Km 20,500	Fosso delle Tavernucole	---
F19	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	loc. Poggio Fiorito	Fosso S. Antonio	---

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F1b,F1c,F1d,F1e (ex F1)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Colleverde	Fosso S. Antonio	---
F1f (ex-F1)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Poggiofiorito	Fosso S. Antonio	---
F3a-F3b (già F3)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Mareo Simone	---
F4	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina Km.19	Fosso delle Tavernucole	190
F5	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina Km.19	Fosso delle Tavernucole	300
F9-F7	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina Km 26 (loc. Villanova)	Fosso Le Prata	---
Fa	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via della Pietrara	Dispersione sul terreno	---
Fb (già F8)	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	via Tiburtina incrocio via del Barco	Fiume Aniene	---
F20	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Colleverde - Poggiofiorito	Fosso S. Antonio	---
F21	Est	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Colleverde - Poggiofiorito	Fosso S. Antonio	---
SC1	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via del Faito	impluvio naturale	---
SC2	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Basso Spiziale - via delle Colonie	impluvio naturale	---
SC3	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via Perdolata	impluvio naturale	---
SC4	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - vicolo del Forno	impluvio naturale	---
SC6	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via Costa del Fiume	impluvio naturale	---
SC7	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via Ardavina	impluvio naturale	---
SC8	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. ex-Mattatoio - via dell'Olmata	impluvio naturale	---
SC9	Est	Jenne	01-mar-06	Loc. Centro Urbano - via Calvo de' Balzi	impluvio naturale	---
F1	Sud	Lanuvio	02-mag-06	sottostante S. P. Maremma inferiore - prossimità ferrovia	Fosso dell'Acqua Buona	---
F2	Sud	Lanuvio	02-mag-06	Loc. Campoleone - prossimità via Formale Rotondo	impluvio naturale	---
SC1	Sud	Lariano	02-mag-06	Loc. Valle Mazzone	impluvio naturale	---
F1 (già SC1)	Nord	Mentana	07-giu-04	via della Mattonata	Fosso Scarsichelle	127
F2 (già SC2)	Nord	Mentana	07-giu-04	via di valle Chiara	Fosso dei Trocchi	161
F3 (già SC3)	Nord	Mentana	07-giu-04	via P. L. da Palestrina	Fosso della Rimessa	6.451

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F4 (già SC4)	Nord	Mentana	07-giu-04	via Pola	Fosso dei Pantani	67
F5 (già SC5)	Nord	Mentana	07-giu-04	via Cianfroni	Fosso dei Pantani	79
SC1	Sud	Montecompatri	01-mar-06	Loc. Carrarecce - via Cannetacce - via delle Peditate	Fosso Valle dei Dodici	---
F2	Nord	Monterotondo	01-gen-03	Contrada Vallagati	Fosso dei Condotti	-
F3	Nord	Monterotondo	01-gen-03	via dello Stadio	Fosso dei Condotti	-
F4	Nord	Monterotondo	01-gen-03	zona Tufarelle	Rio Pozzo	2.400
F5	Nord	Monterotondo	01-gen-03	San Matteo	Fosso Carrapone	220
F6	Nord	Monterotondo	01-gen-03	San Matteo	Fosso Carrapone	5.800
F1 (ex SC1)	Est	Pisoniano	01-gen-05	Strada vicinale della Carpineta	Fosso della Carpineta	200
F2 (ex SC2)	Est	Pisoniano	01-gen-05	via Secondo Bernardini	Fosso della Carpineta	80
F1 - SC1	Est	Rocca Santo Stefano	01-gen-05	Loc. Fontana Grande	Fosso del Colle	---
F2 - SC2	Est	Rocca Santo Stefano	01-gen-05	via della Fontana Vizza	Fosso Casiuccia	---
SC01	Ovest	Santa Marinella	01-gen-06	via Lazio	Fosso Valle Semplice	---
SC34	Ovest	Santa Marinella	01-gen-06	via Varazze	Fosso Valle Semplice	---
SC35	Ovest	Santa Marinella	01-gen-06	lungomare G. Marconi, 67	Mare Tirreno	---
SC1	Est	Saracinesco	02-mag-06	Loc. Passo Matteo - strada Rifolta	Impluvio Naturale	---
D1	Est	Saracinesco	02-mag-06	Strada Comunale per Anticoli Corrado	impluvio Naturale	---
F1	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. Mattatoio . Traversa via Gavignano	Fosso Scuro	5.000
F2	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. Orti - Lago - Corso Vittorio Emanuele	Fosso Scuro	---
F3	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. Prato Coppolone - via Traiana	Fosso La Mola	---
F4	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. La Fontana - via della Fontana	Fosso La Mola	5.000
F5	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. Mura Ciclopiche - via dello Steccato	Impluvio Naturale	---
F6	Sud	Segni	02-mag-06	Loc. Mura Ciclopiche - via dello Steccato- Porta Foga	impluvio Naturale	---
F1 (ex - SC6)	Est	Subiaco	01-dic-05	Convento S. Francesco	Fiume Aniene	---

Cod. Scarico	Bacino	Comune	Data presa in carico	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Abitanti serviti
F2 (ex - SC7)	Est	Subiaco	01-dic-05	via Campo D'Arco (cimitero)	Fiume Aniene	- - -
F2	Est	Tivoli	01-gen-03	Via Paterno	Fiume Fiume Aniene	- - -
F3	Est	Tivoli	01-gen-03	Loc. Bivio San Polo	- - -	- - -
F1 (ex - SC. 1)	Est	Tivoli	01-gen-03	L.go S. Angelo	Canale Gregoriano	- - -
F4	Est	Tivoli	01-gen-03	stazione FF.SS. Di tivoli	FiumeAniene - bacino S. Giovanni	- - -
SC04	Ovest	Tolfa	01-lug-06	bosco dell'Università Agraria di Tolfa	Fosso dell'Ovo	10 ville
SC05	Ovest	Tolfa	01-lug-06	via della Concia	Fosso	3 abitazioni
D2	Est	Vicovaro	01-gen-06	via Piana	Fiume Aniene	- - -
D4	Est	Vicovaro	01-gen-06	via Valeria Vecchia	Fiume Aniene	- - -
SC1	Est	Vicovaro	01-gen-06	via Prato delle Corte	Fosso Licenza	- - -
SC3	Est	Vicovaro	01-gen-06	via Valeria Vecchia	Impluvio Naturale	- - -

Nota: Gli scarichi eliminati sono barrati

Per tali scarichi il Gestore dovrà provvedere all'analisi dei bacini di utenza con le stesse modalità adottate per il Comune di Roma al fine di determinare le rispettive utenze ed il corrispettivo fatturato.